

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Spectrum Geo Ldt (d'ora in avanti Proponente) in data 5 agosto 2011 e acquisita agli atti dalla Direzione Generale in data 08/08/2011 con prot. DVA-2011-20236 concernente il progetto denominato "Permessi di prospezione D I B.P. - S.P. e D I F.P. - S.P." situato nel mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, e le successive note di perfezionamento trasmesse dal Proponente e acquisite agli atti della Direzione in data 28/10/2011 prot. DVA-2011-27231 e in data 25/11/2011 prot. DVA-2011-29624;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'articolo 6 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare." - comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, legge n. 134 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. N. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis;

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi;

VISTO il parere istruttorio n. 1033 del 07/09/2012 con il quale la Commissione esprimeva parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Permessi di prospezione D I B.P. - S.P. e D I F.P. - S.P nel mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia" per quanto attiene la ricerca sismica subordinato all'osservanza delle prescrizioni ivi riportate;

VISTA la lettera della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. DVA-2012-0028116 del 21/11/2012 ed acquisita dalla CTVA con prot. CTVA-2012-0004231 del 21/11/2012 con la richiesta di chiarimenti concernenti i pareri relativi a permessi di ricerca afferenti alle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, presentata alla Commissione Tecnica VIA-VAS;

VISTA la richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-01717 del 22/01/2013 con la quale si richiedono nuovamente chiarimenti in merito ai pareri espressi;

VISTO il parere n. 1210 del 19/04/2013 nel quale la Commissione ritiene "che il quadro prescrittivo debba essere come segue ... omissis";

VISTA l'ulteriore richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-12961 del 04/06/2013 avente a oggetto: "Richiesta di chiarimenti e precisazioni in merito ai quadri prescrittivi di cui ai pareri n. 1210, n. 1211 e n. 1212 del 19/04/2013";

CONSIDERATO che, a seguito della nota DVA-2013-13455 del 10/06/2013 nella quale si afferma "In merito ai progetti sopra citati, atteso che relativamente ad alcuni di essi si contano già diverse modifiche del parere iniziale, valuti codesta Commissione l'opportunità di redigere pareri che annullino e sostituiscano i precedenti" è opportuno annullare e sostituire i pareri emessi relativi al progetto in argomento (n. 1033 del 07/09/2012 e 1210 del 19/04/2013);

VALUTATO pertanto di predisporre un nuovo parere che tenga conto, in una logica unitaria, delle considerazioni sopra espresse anche ai fini di aderire alla richiesta di revisione delle prescrizioni più volte avanzata dalla Direzione nonché di riconsiderare le precedenti valutazioni espresse al riguardo;

CONSIDERATO che il presente parere tiene conto di tutta la documentazione presentata dal proponente e dell'attività istruttorio svolta dalla Commissione fino ad ora;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di verifica di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale per la pubblica consultazione, sono avvenuti in data 08/08/2011 sui quotidiani "il Messaggero", "QN Quotidiano Nazionale", "Nuovo Quotidiano di Puglia", "Il Messaggero (edizione Abruzzo e Molise) e "Corriere Adriatico" in maniera non conforme in quanto carente di elementi informativi quali la descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; e che successivamente la DVA con la comunicazione DVA-2011-31189 del 15/12/2011 informava che "sono completate positivamente le verifiche preliminari di competenza della DVA";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente alla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS con nota DVA-2011-22153 del 02/09/2011, che si compone dei seguenti elaborati:

- Istanza di avvio procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Avviso al pubblico del 08/08/2011;
- Dichiarazione valore delle opere e quietanza di pagamento degli oneri istruttori;
- Dichiarazione giurata veridicità dello Studio di Impatto Ambientale;
- Elenco autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assenti acquisiti e da acquisire;
- Elenco Elaborati del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale;

- Progetto Definitivo - Relazione generale;
- Progetto - Tav.1 - Inquadramento generale delle aree di progetto - Scala 1:3.500.000;
- Progetto - Tav. 2 - Permessi di prospezione "d1 B.P.-SP" - Piano di posizione delle linee sismiche - Scala 1:1.000.000;
- Progetto - Tav. 3 - Permessi di prospezione "d1 F.P.-SP" - Piano di posizione delle linee sismiche - Scala 1:1.000.000;
- SIA - Quadro di Riferimento Programmatico;
- SIA - Quadro di Riferimento Progettuale;
- SIA - Quadro di Riferimento Ambientale;
- Studio di Impatto Ambientale - Tav.1 -Inquadramento generale delle aree di progetto -Scala 1:3.500.000;
- Studio di Impatto Ambientale - Tav. 2 - Aree naturali protette marino-costiere - Permessi di prospezione "d1 B.P.-SP" - Scala 1:1.000.000;
- Studio di Impatto Ambientale - Tav.3 - Aree naturali protette marino-costiere - Permessi di prospezione "d1 F.P.-SP" - Scala 1:1.000.000;
- Studio di Impatto Ambientale - Tav. 4 – Riserva naturale marina "Isole Tremiti" - Scala 1:500.000;

PRESO ATTO che il permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, di validità annuale, che consente al titolare di effettuare solamente indagini geologiche e geofisiche;

PRESO ATTO che il permesso di prospezione prevede che l'istanza sia sottoposta alla valutazione della Commissione per gli idrocarburi e le georisorse (CIRM) del Ministero dello sviluppo economico ed alle procedure di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

VISTO il parere positivo con prescrizioni n. 11535/2012 del 19/04/2013, acquisito al prot. DVA-2013-09441 del 23/04/2013 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTE in particolare le prescrizioni del suddetto parere n. 11535/2012 del 19/04/2013 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che qui si intendono integralmente richiamate limitatamente alle attività di prospezione sismica oggetto del presente parere;

VISTO E CONSIDERATO il "*parere sfavorevole di compatibilità ambientale*" alle attività di prospezione della regione Puglia espresso con DGR 2857 del 20/12/2011, ed acquisito agli atti con prot. DVA-2012-01233 del 18/01/2012 sulla base delle seguenti argomentazioni:

"Nonostante l'obiettivo dell'attività sia quello di acquisire dati geofisici a carattere regionale, di alta qualità e registrati con tecnologia moderna, destinati a integrare o sostituire la banca dati esistente costituita essenzialmente dai dati geofisici acquisiti negli anni '70 e '80 attraverso le cosiddette campagne di "sismica riconoscitiva" condotte dall'Agip per conto dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), è indubbio che le metodiche di ricerca proposte generino forme riconosciute di inquinamento e impatto.

E' possibile sostenere che il programma di ricerca non sia, ovviamente, fine a se stesso ma basato sull'ipotesi che la prospezione in mare possa dare esito positivo. In questo caso il progetto sarebbe cosa molto diversa dal programma di ricerca presentato e presupporrebbe nella nuova procedura di VIA una visione globale delle caratteristiche e delle vocazioni dell'ambiente marino e della costa pugliese, delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo (soprattutto turistico) che la Puglia, le istituzioni locali e la collettività insediata perseguono con determinazione.

Ecco perché è necessario porsi in tale prospettiva e sottolineare con forza che lo sfruttamento del litorale adriatico su vasta scala e a pochi chilometri dalla costa, in una zona di alto valore naturalistico e turistico potrebbe avere dei risvolti pesantemente negativi dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

In fine, considerando che nell'Adriatico vi sono numerosi pozzi già esistenti, non si comprendono le ragioni per le quali vi è la necessità di svolgere tali indagini per la ricerca degli idrocarburi. Si ritiene che già dalle iniziative della stessa società o di altre società, si possa definire a priori la possibilità di estrazione del petrolio in virtù della sua presenza o assenza.

Lo studio non chiarisce i punti sui rischi e sugli impatti negativi che le indagini proposte potrebbero comportare sulle componenti ambientali e socioeconomiche dell'intero Mare Adriatico. Particolarmente grave risulta l'assenza di un'analisi costi benefici e di una visione strategica dell'intervento nel quadro della pianificazione degli spazi marittimi.

Tale ultima lacuna appare quella più problematica in quanto non vengono affatto considerati le caratteristiche e le vocazioni dell'ambiente marino e della costa adriatica, né tiene conto delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo (soprattutto turistico) che la Puglia, le istituzioni locali e la collettività intendono perseguire"

VISTO E CONSIDERATO il "parere sfavorevole di compatibilità ambientale" con prescrizioni alle attività di prospezione della regione Marche espresso con determina dirigenziale 92/VAA_06 del 13/09/2012 acquisito agli atti con prot. DVA-2012-22135 del 17/09/2012 sulla base delle seguenti argomentazioni:

"Rispetto a quanto analizzato nel progetto, dall'istruttoria condotta e dall'esame dei contributi espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, valutate le osservazioni pervenute, la presente struttura ritiene di non poter rilasciare un parere positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dall'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 7/2004. per le seguenti motivazioni:

1. L'esistenza di linee sismiche effettuate dall'ENI (ente all'epoca statale) tra gli anni 70 — 80 che interessano tutto l'Adriatico comprese le aree individuata da Spectrum;
2. Considerato che tale attività viene ripetuta in tutto l'Adriatico e quindi con un possibile cumulo di tali attività similari in un mare già molto esposto alle attività umane (ricerche, perforazioni, traffici marittimi per trasporti vari, ecc);
3. che dalle mitigazioni previste dallo stesso proponente e dalle prescrizioni proposte dagli Enti coinvolti emerge la difficoltà di mitigare l'impatto certo sulla fauna marina ritenendo le misure di mitigazioni proposte difficilmente attuabili e controllabili;
4. che non appare esplorata la possibilità alternativa di riprocessare dati già disponibili;
5. considerata la scala vasta alla quale è rivolto il progetto e l'impossibilità con i dati a disposizione di effettuare una valutazione complessiva del rapporto: costi — benefici ambientali che si verrebbero a determinare dalla realizzazione del progetto;

Si ritiene invece che considerato quanto sopra, forse una ricerca andrebbe condotta in modo più mirato e meno a tappeto.

Qualora il Ministero dell'Ambiente concludesse il procedimento con un giudizio di compatibilità positivo si suggeriscono alcune prescrizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento";

VISTO E CONSIDERATO il "parere sfavorevole di compatibilità ambientale" alle attività di prospezione della regione Abruzzo espresso con DGR n. 2196 del 02/04/2013 acquisito agli atti con prot. DVA-2012-08514 del 10/04/2013 sulla base delle motivazioni espresse dalla Provincia di Chieti (con nota prot. 12619 del 27/03/2013, e da Legambiente con nota del 01/04/2013);

PRESO ATTO che non è stato espresso il parere di competenza da parte della regione Emilia Romagna e della regione Molise;

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. dai soggetti di seguito elencati:

n.°	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
1	Sig. Cosimo Micelli	10/12/2011	DVA-2011-31174	14/12/2011	
2	Comitato per la tutela del	25/11/2011	DVA-2011-29901	29/11/2011	

n.°	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
	mare Gargano				
3	FAI, sezione di Foggia	20/11/2011	DVA-2011-29641	25/11/2011	
4	Comune di Mosciano S. Angelo (TE)	27/09/2011	DVA-2011-27643	04/11/2011	
5	Comune di Giulianova	29/09/2011	DVA-2011-27643	04/11/2011	
6	Centro Studi Giuseppe Martella	21/11/2011	DVA-2011-29435	23/11/2011	
7	Sig. Domenico Sergio Antonacci	22/11/2011	DVA-2011-29418	23/11/2011	
8	Sig.ra Elena di Pancrazio ed altri	24/11/2011	DVA-2011-27289	31/10/2011	
9	Sig.ra Barbara Bragin	-	DVA-2011-26609	21/10/2011	
10	Sig.ra Adele Altieri	-	DVA-2011-26607	21/10/2011	
11	Sig.ra Isabella Narcisi	-	DVA-2011-26580	21/10/2011	
12	Sig.ra Alessandra Nardon	-	DVA-2011-26970	26/10/2011	
13	Sig.ra Doriana Cotza	-	DVA-2011-26614	21/10/2011	
14	Sig.ra Diletta Sassi	-	DVA-2011-26611	21/10/2011	
15	Sig. Pino Domenico Scutti	-	DVA-2011-26581	21/10/2011	
16	Sig. Andrea Di Berto	-	DVA-2011-26537	21/10/2011	
17	Sig. Paolo di Panfilo	-	DVA-2011-26467	20/10/2011	
18	Sig.ra Marilù Di Ignazio	-	DVA-2011-26465	20/10/2011	
19	Sig.ra Sintia Gasparri	-	DVA-2011-26468	20/10/2011	
20	Sig.ra Cristina Merola	-	DVA-2011-26471	20/10/2011	
21	Sig. Sergio Pacinelli	-	DVA-2011-26473	20/10/2011	
22	Associazione Accor Diversi	-	DVA-2011-26494	20/10/2011	
23	Sig.ra Antonella Di Giacomo	-	DVA-2011-26476	20/10/2011	
24	Sig. Mirko De Nardis	-	DVA-2011-26596	21/10/2011	
25	Sig. Paolo Antelli	-	DVA-2011-26599	21/10/2011	
26	Sig.ra Alessandra Di Giosia-	-	DVA-2011-26602	21/10/2011	
27	Sig.ra Federica Boccia	-	DVA-2011-26764	24/10/2011	
28	Sig. Rodolfo Amari	-	DVA-2011-26599	21/10/2011	
29	Sig.ra Melania Alpini	-	DVA-2011-26715	24/10/2011	
30	Sig.ra Ida Sciasciettia	-	DVA-2011-26717	24/10/2011	
31	Sig. Remo di Pietro	-	DVA-2011-26718	24/10/2011	
32	Sig. Norberto Cefaratti	-	DVA-2011-26668	24/10/2011	
33	Sig. Raffaele Fanelli	-	DVA-2011-26763	24/10/2011	
34	Sig.ra Aurora Galante	-	DVA-2011-26762	24/10/2011	
35	Sig.ra Daniela Gramenzi	-	DVA-2011-26761	24/10/2011	
36	Sig. Tommaso Palermo	-	DVA-2011-25526	10/10/2011	
37	Sig. Salvalaggio e altri	-	DVA-2011-25695	11/10/2011	
38	Sig.ra Patella ed altri	-	DVA-2011-25698	11/10/2011	
39	Sig.ra Quarta ed altri	-	DVA-2011-25694	11/10/2011	
40	Sig.ra Filippelli ed altri	-	DVA-2011-25692	11/10/2011	
41	Comitato "No Petrolio Sì Energie Rinnovabili"	-	DVA-2011-25644	11/10/2011	
42	Provincia di Chieti	-	DVA-2011-25621	11/10/2011	
43	Sig. Tannoia ed altri	-	DVA-2011-25555	10/10/2011	
44	Sig.ra Crisetti ed altri	-	DVA-2011-25559	10/10/2011	
45	Comune di Giulianova	29/09/2011	DVA-2011-25815	19/10/2011	
46	Comune di Giulianova	29/09/2011	DVA-2011-26374	19/10/2011	

n.°	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
47	Comune di Mosciano S. Angelo (TE)	27/09/2011	DVA-2011-25950	13/10/2011	
48	Associazione Apnea Pantelleria	-	DVA-2011-26003	14/10/2011	
49	Associazione Accor Diversi	29/09/2011	DVA-2011-26226	14/10/2011	
50	Associazione Folgore	15/10/2011	DVA-2011-26396	18/10/2011	
51	Assocuazione Culturale la Chitarra di Massimo	29/09/2011	DVA-2011-26358	19/10/2011	
52	Sig. Martelli Antonio	-	DVA-2011-25834	12/10/2011	
53	Sig. Simone Dande	24/09/2011	DVA-2011-26053	14/10/2011	
54	Sig. Stefano Coccagna	24/09/2011	DVA-2011-26054	14/10/2011	
55	Sig.ra Chiara Alonzi	24/09/2011	DVA-2011-26055	14/10/2011	
56	Sig.ra Federica Barbieri	24/09/2011	DVA-2011-26051	14/10/2011	
57	Sir.ra Valentina Carinelli	24/09/2011	DVA-2011-26049	14/10/2011	
58	Sig. Pasquale Consiglio	14/10/2011	DVA-2011-26196	17/10/2011	
59	Sig.ra Alessandra Di Giosia-	24/09/2011	DVA-2011-26394	19/10/2011	
60	Sig. Elia De Caro	24/09/2011	DVA-2011-26395	19/10/2011	
61	Sig. Stefano Frusciante	24/09/2011	DVA-2011-26398	19/10/2011	
62	Sig. Francesco Mancarella	24/09/2011	DVA-2011-26406	19/10/2011	
63	Sig. Angelo Galatola	24/09/2011	DVA-2011-26403	19/10/2011	
64	Sig. Mirko De Nardis	24/09/2011	DVA-2011-26407	19/10/2011	
65	Sig. Paolo Antelli	24/09/2011	DVA-2011-26408	19/10/2011	
66	Sig.ra Antonella Di Giacomo	24/09/2011	DVA-2011-26402	19/10/2011	
67	Sig. Danilo Reginaldi	24/09/2011	DVA-2011-26392	19/10/2011	
68	Sig. Davide Baldi	29/09/2011	DVA-2011-26335	18/10/2011	
69	Sig. Davide Baldi	29/09/2011	DVA-2011-26336	18/10/2011	
70	Sig. Luca Marrancone	24/09/2011	DVA-2011-26289	18/10/2011	
71	Sig.ra Manuela Carnevale	24/09/2011	DVA-2011-26300	18/10/2011	
72	Sig.ra Simona Cacere	24/09/2011	DVA-2011-26298	18/10/2011	
73	Sig. Leonida Panichi	24/09/2011	DVA-2011-26291	18/10/2011	
74	Sig.ra Giuseppina Danese	24/09/2011	DVA-2011-26305	18/10/2011	
75	Sig.ra Oriana De Caro	24/09/2011	DVA-2011-26284	18/10/2011	
76	Sig.ra Orsola Flagiello	24/09/2011	DVA-2011-26286	18/10/2011	
77	Sig.ra Erika Terribile	24/09/2011	DVA-2011-26293	18/10/2011	
78	Sig. Giuliano Colantonio	24/09/2011	DVA-2011-26303	18/10/2011	
79	Sig. Giampiero Dozzi ed altri	24/09/2011	DVA-2011-26357	19/10/2011	
80	Sig.ra Barbara Di Francesco ed altri	24/09/2011	DVA-2011-26360	18/10/2011	
81	Sig. Matteo L.	29/09/2011	DVA-2011-25372	07/10/2011	
82	Sig. Alessandro Gentile ed altri	07/10/2011	DVA-2011-25412	07/10/2011	
83	Sig. Mario Geniola	-	DVA-2011-24551	29/09/2011	
84	Sig. Francesco Pettinella	-	DVA-2011-25097	05/10/2011	
85	Associazione WWF	-	DVA-2011-25115	05/10/2011	
86	"Il Colle" Bed & Breakfast ed altri	-	DVA-2011-25118	04/10/2011	
87	Sig.ra Sabrina Mattioli	-	DVA-2011-24924	04/10/2011	
88	Associazioni Ambientaliste Varie	-	DVA-2011-24972	04/10/2011	
89	Organizzazione Lucana	-	DVA-2011-24975	04/10/2011	

n.º	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
	Ambientalista				
90	Dott.ssa Barbara Bragin	-	DVA-2011-25003	04/10/2011	
91	Sig. Adriano Bellintani	-	DVA-2011-25000	04/10/2011	
92	Sig. Donato Spoltore	-	DVA-2011-25008	04/10/2011	
93	Sig.ra Ludovica Raimondi	-	DVA-2011-25006	04/10/2011	
94	Sig.ra Raffaella Quietì Cartledge	-	DVA-2011-25004	04/10/2011	
95	Dott.ssa Venusia Vinciguerra	-	DVA-2011-24886	03/10/2011	
96	Prof. Topaz	-	DVA-2011-24859	03/10/2011	
97	Dott.ssa Primante	-	DVA-2011-24781	03/10/2011	
98	Don Vittorio Lusi	-	DVA-2011-24861	03/10/2011	
99	Soprintendenza Bari	09/12/2011	DVA-2011-31718	20/12/2011	
100	Provincia Lecce	28/11/2011	DVA-2011-31004	12/12/2011	
101	Comune di Tiggiano	28/11/2011	DVA-2011-30923	09/12/2011	
102	Sig. Piacente Ferruccio	-	DVA-2011-25899	25/10/2011	
103	Sig. Piacente Ferruccio	-	DVA-2011-27119	25/10/2011	
104	Sig.ra Giusseppina Dragani	-	DVA-2011-26883	25/10/2011	
105	Sig. Fabio Malfagia	-	DVA-2011-26885	25/10/2011	
106	Sig. Concetta Di Giulio	-	DVA-2011-26893	25/10/2011	
107	Sig.ra Florian Conciatori	-	DVA-2011-26892	25/10/2011	
108	Sig.ra Simona Capacchioni	-	DVA-2011-26890	25/10/2011	
109	Sig. Daniele Ferri	-	DVA-2011-26998	26/10/2011	
110	Sig. Remo Riccioni	-	DVA-2011-27001	26/10/2011	
111	Sig. Vincenzo Valleriani	-	DVA-2011-27006	26/10/2011	
112	Sig.ra Ida Teseo	-	DVA-2011-27004	26/10/2011	
113	Sig.ra Barbara Marcucci	-	DVA-2011-27124	27/10/2011	
114	Sig. Tommaso Giangrande	-	DVA-2011-27120	27/10/2011	
115	Sig. Guido Picchetti	-	DVA-2011-32012	22/12/2011	
116	Sig.ra Dionisia Graziani	18/12/2011	DVA-2011-32028	22/12/2011	
117	Regione Puglia	12/01/2012	DVA-2012-01233	18/01/2012	DGR 2857 del 20/12/2011
118	Comune di Monopoli	20/01/2012	DVA-2012-00064	03/01/2012	
119	WWF Italia	23/02/2012	DVA-2012-02590	02/02/2012	
120	sig. Carmine Zocco		DVA-2012-03462	14/02/2012	
121	sig.ra Luana Verardo		DVA-2012-03466	14/02/2012	
122	sig.ra Giulia Uno		DVA-2012-03468	14/02/2012	
123	sig.ra Anna Maria Turco		DVA-2012-03470	14/02/2012	
124	sig. Giovanni Mario Dell'Abate		DVA-2012-03486	14/02/2012	
125	sig.ra Cinzia Rizzo		DVA-2012-03485	14/02/2012	
126	sig.ra Mariangela Ventruto		DVA-2012-03478	14/02/2012	
127	sig.ra Simonetta Longo		DVA-2012-03394	14/02/2012	
128	sig.ra Elisa Martella		DVA-2012-03362	14/02/2012	
129	sig. Fabrizio Minerva		DVA-2012-03357	14/02/2012	
130	sig.ra Antonella Nicoli		DVA-2012-03340	14/02/2012	
131	sig. Giovanni Musarò		DVA-2012-03353	14/02/2012	
132	sig.ra Anna Rita Panarese		DVA-2012-03334	14/02/2012	
133	sig. Antonio Probo		DVA-2012-03331	14/02/2012	
134	sig.ra Anita Marchetti		DVA-2012-03405	14/02/2012	
135	sig. Luciano Lucia		DVA-2012-03409	14/02/2012	

n.°	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
136	sig. Antonio Longo		DVA-2012-03412	14/02/2012	
137	sig.ra Licchelli Mina		DVA-2012-03415	14/02/2012	
138	sig. Domenico Licchelli		DVA-2012-03418	14/02/2012	
139	sig. Salvatore Gubello		DVA-2012-03420	14/02/2012	
140	sig. Giuseppe Florio		DVA-2012-03422	14/02/2012	
141	sig. Cosimo De Sabato		DVA-2012-03424	14/02/2012	
142	sig. Donato De Masi		DVA-2012-03427	14/02/2012	
143	sig.ra Chiara De Masi		DVA-2012-03424	14/02/2012	
144	sig.ra Lucia De Giuseppe		DVA-2012-03431	14/02/2012	
145	sig.ra Marilù De Giorgi		DVA-2012-03432	14/02/2012	
146	sig.ra Antonia Cucinelli		DVA-2012-03435	14/02/2012	
147	sig. Federico Carrozzo		DVA-2012-03451	14/02/2012	
148	sig. Claudio Contaldo		DVA-2012-03440	14/02/2012	
149	sig. Donato Carrozzo		DVA-2012-03454	14/02/2012	
150	sig. Rocco Antonio Bello		DVA-2012-03456	14/02/2012	
151	sig.ra Anna Bleve		DVA-2012-03458	14/02/2012	
152	sig.ra Cristina Marino		DVA-2012-03402	14/02/2012	
153	sig.ra Daniela Marzo		DVA-2012-03399	14/02/2012	
154	sig. Vincenzo Marzo		DVA-2012-03398	14/02/2012	
155	sig. Giovanni Melcarne		DVA-2012-03395	14/02/2012	
156	sig.ra Rosina Paradiso		DVA-2012-03383	14/02/2012	
157	sig.ra Michelina Pirelli		DVA-2012-03381	14/02/2012	
158	sig.ra Roberta Ranieri		DVA-2012-03350	14/02/2012	
159	sig. Leonardo Ranieri		DVA-2012-03370	14/02/2012	
160	sig.ra Francesca Profico		DVA-2012-03379	14/02/2012	
161	Comune di Brindisi	12.02.2012	DVA-2012-05226	29/02/2012	
162	ENPA e altre 13 Associazioni Ambientaliste	19.03.2012	DVA-2012-06850	19/03/2012	Testo a cura di G.Pietroluongo
163	Comune di Surano		DVA-2012-05232	29/02/2012	D.C.C. 27 del 30.11.2011
164	Comune di Surano		DVA-2012-5238	29/02/2012	D.C.C. 27 del 30.11.2011
165	Comune di Maglie		DVA-2012-5235	29/02/2012	D.C.C. 103 del 22.12.2011
166	Comune di San Pancrazio Salentino		DVA-2012-5227	29/02/2012	D.C.C. 38 del 28.11.2011
167	Comune di Castrignano del Capo		DVA-2012-5224	29/02/2012	D.C.C. 4 del 19.01.2012
168	Comune di Corsano		DVA-2012-5230	29/02/2012	D.C.C. 41 del 28.11.2011
169	Comune di San Donaci		DVA-2012-5202	29/02/2012	D.C.C. 40 del 22.12.2011
170	Comune di Parabita		DVA-2012-5196	29/02/2012	D.C.C. 110 del 19.12.2011
171	Comune di Cutrofiano		DVA-2012-5198	29/02/2012	D.C.C. 53 del 29.12.2011
172	Comune di Gagliano del Capo		DVA-2012-5200	29/02/2012	D.C.C. 39 del 29.11.2011
173	Comune di Santa Susanna		DVA-2012-5489	02/03/2012	D.C.C. 23 del 30.11.2011

n.º	Mittente	Data presentazione osservazione	Protocollo di acquisizione DVA	Data acquisizione DVA	Commento
174	Comune di Termoli		DVA-2012-13428	05/06/2012	

RILEVATO che le osservazioni come sopra rassegnate debbano essere prese in considerazione in relazione all'ambito ed ai profili attinenti al presente procedimento;

CONSIDERATO che l'esame dei pareri regionali e delle osservazioni presentate consente di raggruppare le motivazioni espresse per argomenti riguardanti principalmente i seguenti punti:

1. Salvaguardia del mare e della costa, per le loro qualità naturalistiche e la loro vocazione turistica;
2. Rischio di danni all'ecosistema marino derivanti dalle attività di ricerca e dalla successiva attività di perforazione ed estrazione;
3. La tecnica di sondaggio con air-gun è ritenuta invasiva sia su flora e fauna che sui mammiferi marini, nonché causa di spiaggiamenti degli stessi;
4. Pericolo di subsidenza, scoppi, inquinamento marino durante la fase di esercizio dei pozzi;
5. Peggior qualità del pescato dovuta al rilascio di sostanze tossiche durante la fase di estrazione del petrolio;
6. Alto impatto ambientale, possibilità di incidenti con le petroliere;
7. Vicinanza di siti SIC e ZPS, con possibili rischi di danneggiamenti alle coste e alle grotte;
8. Nessun vantaggio economico per la comunità locale;
9. Vicinanza alla riva - meno di 25 km- e dimensione dell'area - circa 30 mila km quadri;
10. Possibilità di interferire con la presenza di residuati bellici e/o con resti di valenza archeologica;
11. Analisi costi-benefici non favorevole;
12. Scarsa qualità del petrolio presente e stima di basse quantità, anche in rapporto al fabbisogno annuale italiano (stimati 109 milioni di tonnellate a fronte di un consumo annuale attestato a 85 milioni di tonnellate nel 2006);
13. Assenza nel SIA dell'opzione zero;
14. Mancata considerazione della DIRETTIVA 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 (*Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino*);
15. Mancata valutazione del parametro "acidità" in riferimenti anche agli effetti che può comportare rispetto all'aumento dell'inquinamento acustico;
16. Le linee guida emanate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC) sono state scritte per le attività geosismiche nelle acque del Regno Unito che presentano caratteristiche morfologiche, chimiche e fisiche differenti dal mare Adriatico;
17. L'Adriatico è il mare italiano più pescoso;
18. Nell'Adriatico sono già stati eseguiti rilievi sismici a riflessione a terra a cura del CNR e pochi profili sismici nel mare Adriatico;
19. Mancata valutazione del rischio di subsidenza, anche a seguito degli avvenimenti degli scorsi anni nell'alto Adriatico (costa Veneta) che hanno portato all'emanazione della L. 179/01, che vieta nella citata zona le attività inerenti il comparto idrocarburi;
20. Non sono state cadenzate le attività in funzione dell'attività riproduttiva delle specie di interesse commerciale nel Mediterraneo;
21. Non è previsto il monitoraggio da parte di terzi dell'impatto delle onde sismiche sulla pesca, in particolare sulle specie demersali e pelagiche, sulle loro migrazioni, sul rilascio degli ovuli e sull'accrescimento dei giovanili;

22. La Regione Puglia ha approvato una proposta di Legge alle Camere "Divieto di Prospezione, ricerca, e coltivazione di idrocarburi liquidi" pubblicata sul BURP n.°126 del 11.08.2011;
23. Le prospezioni portano ad un aumento del traffico marittimo con rischio di collisioni tra cetacei e navi;
24. Non vengono valutati gli effetti cumulativi tra le diverse istanze, in un mare chiuso come l'Adriatico, né gli effetti a lungo termine di natura diretta e indiretta;
25. Rischio sismico (micro-terremoti) a causa dell'attività petrolifera;
26. Le attività estrattive comportano un alto consumo d'acqua.

VALUTATO che in risposta ai suddetti argomenti sintetizzati dalle osservazioni pervenute si può affermare che:

- L'argomento di cui al punto 1 in merito alla salvaguardia turistica sono condivise e ricomprese nelle valutazioni sulle distanze di rispetto dalla costa e recepite nelle valutazioni;
- L'argomento di cui ai punti 2 e 3, in merito all'invasività della tecnica di air-gun, viene considerata nelle azioni previste dalle mitigazioni indicate nel presente parere e prevista nel quadro prescrittivo;
- Gli argomenti di cui ai punti 2, 4, 5, 6 non riguardano il progetto in esame, ovvero le attività di prospezione, ma eventualmente le fasi successive di esplorazione e coltivazione
- L'argomento di cui al punto 7 è stata esaminata e riguarda la distanza tra le aree di intervento e SIC e ZPS che è considerata nella presente istruttoria;
- L'argomento di cui al punto 8, relativa ai vantaggi economici per le comunità interessate, non è competenza del presente parere;
- L'argomento di cui al punto 9 è già regolamentato in apposite disposizioni normative e recepite nel presente parere;
- L'argomento di cui al punto 10 relativa alle eventuali interferenze tra air-gun e l'eventuale presenza di ordigni bellici è stato esaminato nelle considerazioni del presente parere;
- L'argomento di cui al punto 11 che considera l'analisi costi-benefici non è applicabile alle attività di prospezione che hanno validità di ricerca, mentre sarà valutabile solo dopo l'individuazione di eventuali giacimenti, e la valutazione quali - quantitativa degli idrocarburi rinvenuti;
- L'argomento di cui ai punti 12 e 15 non riguarda il progetto in esame, ovvero le attività di prospezione, ma eventualmente le fasi successive di esplorazione e coltivazione;
- Gli argomenti di cui ai punti 13 e 14 sono stati esaminati nelle considerazioni del presente parere;
- L'argomento di cui al punto 16, riguarda il richiamo alle disposizioni JNCC, la cui applicabilità a contesti marini differenti è ampiamente superabile per la maggior parte delle disposizioni ivi impartite, che sono ritenute pertanto le norme di maggiore tutela disponibili per l'ambiente e pertanto prescrivibili;
- L'argomento di cui al punto 17 sulla maggiore pescosità nazionale del mare adriatico non si ritiene che sia influenzata dalla attività oggetto di esame e comunque la tutela è recepita nel quadro prescrittivo;
- L'argomento di cui al punto 18 è stato considerato e valutato nella presente istruttoria;
- L'argomento di cui al punto 19 l'argomento non riguarda l'area di intervento del presente parere ancorché l'attività non produca alcun effetto diretto e/o indiretto di subsidenza;
- Gli argomenti di cui ai punti 20 e 21 sono stati esaminati nello SIA e nelle prescrizioni del presente parere;
- L'argomento di cui al punto 22 viene recepita agli atti;
- L'argomento di cui al punto 23 è stato esaminato, considerato e recepito nelle prescrizioni del presente parere;

- L'argomento di cui al punto 24 è stato valutato nel quadro prescrittivo;
- Gli argomenti di cui ai punti 25 e 26 non riguardano il progetto in esame, ovvero le attività di prospezione, ma eventualmente le fasi successive di esplorazione e coltivazione;

VALUTATO inoltre che:

- le considerazioni del citato parere della Regione Puglia afferiscono in buona parte alla successiva eventuale fase di coltivazione degli idrocarburi e non attinente, quindi, con il progetto presentato dal Proponente e relativo alla sola acquisizione delle indagini sismiche e che le valutazioni sul fatto che "le metodiche di ricerca proposte generino forme riconosciute di inquinamento e impatto" e che delle sopra riportate considerazioni si è tenuto conto e si rimanda alle valutazioni ed alle prescrizioni di seguito riportate nel presente parere.
- per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati ed è stata opportunamente inserita una prescrizione all'interno del presente parere;
- viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un'adeguata via di fuga ai mammiferi marini (ISPRA);
- le misure di mitigazione di cui alle linee guida (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea Mediterranean Sea - ovvero quanto previsto nell'accordo in vigore dal 2001 a protezione delle 21 specie e che l'accordo è stato recepito dall'Italia nel 2005) e alle linee guida del "Joint Nature Conservation Committee" (Agosto 2010) sono state recepite nel presente parere come misure di mitigazione degli impatti sui cetacei e le risorse marine viventi;

CONSIDERATO che in riferimento alle risorse e alle attività di pesca, col termine Nursery si indicano quegli ambienti e quelle aree marine idonee in cui le diverse specie ittiche svolgono le proprie attività riproduttive;

VISTA E CONSIDERATA la nota prot. n. DVA-2013-00389 del 08/01/2013 avente a oggetto: "*Articolo 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Zone di tutela Biologica (ZBT)*" nella quale si afferma: "*Si trasmette la nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. 49909 del 18/12/2012 (DVA-2012-0031245 del 20/12/2012) con cui si rappresenta che la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, espressamente interpellata sull'argomento, comunica di convenire sull'opportunità avanzata dalla summenzionata Direzione di questo Ministero, di annoverare tra le aree marine e costiere da proteggere per scopi di tutela ambientale, anche le zone di tutela biologica (ZTB), istituite ai sensi della legge 963/1965. Tanto si rappresenta a codesta Commissione ai fini dello svolgimento delle istruttorie in itinere relative a permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.*";

VISTA E CONSIDERATA in particolare la nota prot. n. 34188 del 11/12/2012 nella quale la summenzionata Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali afferma: "*tra gli obiettivi dell'istituzione delle ZTB vi è quello di conservare la risorsa biologica ed il relativo ambiente, partendo dalla protezione delle zone di nursery e di interesse dei giovanili. Tale orientamento, peraltro, trova piena sintonia con gli strumenti di gestione sostenibile previsti dalla Politica Comune della Pesca (PCP) dove assume particolare importanza l'istituzione di aree di tutela di interesse per i popolamenti ittici. Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all'interno ed entro le 12 miglia di zone di tutela biologica, non possano ritenersi in armonia con politiche di tutela e conservazione*";

CONSIDERATO che:

- l'area per le acquisizioni sismiche rientra in zone di tutela biologica (L. 963/65);
- le aree non sono definite parco marino in base alle L. 979/82, art. 31;
- l'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39;

- le aree interessate si estendono al di fuori delle zone di tutela dell'ambiente marino, così come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VALUTATO pertanto che nelle prescrizioni del presente parere sarà espressamente vietato l'attraversamento delle ZTB con i dispositivi acustici in funzione;

CONSIDERATO che:

- nell'area del Mare Adriatico, in particolare nella macro area di riferimento (zone D ed F del UNMIG), ricadente dinanzi alle coste pugliesi, sono attualmente già stati rilasciati tre titoli minerari a due differenti operatori:
 - la concessione di coltivazione di idrocarburi F.C. 2 AG della società ENI;
 - i due permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP della società Northern Petroleum, (validi dal 2007 con scadenza, rispettivamente, per la prima fase dei lavori 21/06/2013 ed il 22/06/2013);
- la Northern Petroleum ha pianificato un'ampia campagna di ricerca di idrocarburi nella area vasta dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, nell'ambito della quale ha presentato istanza per il conferimento di sette permessi di ricerca, di seguito riportati:
 1. d60 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 2. d61 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 3. d65 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 4. d66 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 5. d71 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 6. d72 F.R.-NP – ricerche idrocarburi
 7. d149 D.R.-NP – ricerche idrocarburi
 8. F.R39.NP – Prospezione Geofisica 3D
 9. F.R40.NP - Prospezione Geofisica 3D
- Dei suddetti Permessi di ricerca:
 - il d60 F.R.-NP, il d61 FR-NP, il d65 F.R.-NP, il d66 F.R.-NP, il d71 F.R.-NP, il d72 F.R.-NP e il d149 D.R.-NP (riperimetrato) hanno concluso il loro iter presso la Commissione VIA;
 - il F.R39.NP e il F.R40.NP hanno concluso il loro iter presso la Commissione rispettivamente con parere n. 824 e 825 del 02.12.2011 e sono già stati sottoposti a indagine sismica 2D, e inoltre hanno di recente ottenuto dalla Commissione il permesso per l'effettuazione dell'indagine sismica 3D (cfr. parere 1036 del 07/09/2012)
- nell'area del Mare Adriatico, al largo delle coste della Puglia, la società Petroleum Geo-Service Asia Pacific Ote. Ltd ha presentato apposita istanza, per il permesso di prospezione denominato "Permesso di prospezione d2 F.P-PG";

CONSIDERATO che il Proponente ha fatto istanza per 2 Permessi di Prospezione, "dI B.P. - SP" e "dI F.P. - SP" ubicate nel mare Adriatico centrale e meridionale, per un totale rispettivamente di 14.128 Km² e 16.169 Km²;

CONSIDERATO che le aree oggetto di istanza interessano le zone marine:

- A , che si estende nel Mare Adriatico settentrionale a nord del 44° parallelo, è delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea e ad est dalla linea di delimitazione ITALIA-SLOVENIA e ITALIA-CROAZIA, i cui riferimenti normativi sono i seguenti:
 - Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006 Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;

- Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005 Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata;
- Legge 14 marzo 1977 n. 73 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n. 830 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;
- Legge 21 luglio 1967 n. 613 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **B**, che si estende nel Mare Adriatico centrale tra il 44° ed il 42° parallelo, è delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea e ad est dalla linea di delimitazione ITALIA-CROAZIA e ITALIA-BOSNIA (ex Jugoslavia), i cui riferimenti normativi sono i seguenti:
 - Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006 Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;
 - Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005 Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n. 830 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;
 - Legge 21 luglio 1967 n. 613 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **D**, che si estende nel Mare Adriatico a sud del 42° parallelo e nel Mare Ionio fino allo stretto di Messina. E' delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea ed a est dalla linea isobata dei 200 m., i cui riferimenti normativi sono i seguenti:
 - Legge 21 luglio 1967 n. 613 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- **F**, che si estende nel Mare Adriatico meridionale e nel Mare Ionio fino allo stretto di Messina. E' delimitata ad ovest dalla linea isobata dei 200 m., ad est da archi di meridiano e parallelo e dalla piattaforma continentale italiana definita dagli accordi con i paesi frontisti: BOSNIA, MONTENEGRO (ex Jugoslavia), ALBANIA e GRECIA, i cui riferimenti normativi sono i seguenti:
 - Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 Ampliamento e ripermetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi;
 - Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006 Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;
 - Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005 Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata;
 - Legge 12 aprile 1995 n. 147 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania;
 - Legge 23 maggio 1980 n. 290 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia;
 - Decreto Ministeriale 13 giugno 1975 Delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n. 830 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

CONSIDERATO che in base alle caratteristiche morfologiche e batimetriche del mare Adriatico centrale e meridionale, le aree dei due permessi di prospezione risultano così caratterizzate:

- "d 1 B.P.-SP": ricade nei settori "Nord Adriatico Profondo" e "Bacino Centrale" del mare Adriatico centrale; in base alle caratteristiche morfo-batimetriche di tali settori le profondità dei fondali interessati delle attività di prospezione sismica variano tra circa 50 metri, in corrispondenza del limite superiore dell'area del permesso situato al largo della costa compresa tra Cattolica e Pesaro, e 100 metri, al largo della costa di Giulianova; nel settore più meridionale dell'area del permesso, compreso tra Giulianova e Termoli, la profondità varia da un minimo di 100 metri (limite occidentale dell'area del permesso) ad oltre 200 metri (240 circa) in corrispondenza della fossa più occidentale della depressione mesoadriatica, con un gradiente batimetrico dalla costa verso il largo molto accentuato;
- d 1 F.P.-SP": ricade nel "Bacino Meridionale" del mare Adriatico meridionale, caratterizzato morfologicamente dalla Fossa Sud Adriatica, che occupa la porzione orientale del permesso; in base alle caratteristiche morfo-batimetriche di tale settore, le profondità dei fondali interessati delle attività di prospezione sismica sono superiori a 100 metri, fatta eccezione per la piccola porzione dell'area del permesso situata nel Golfo di Manfredonia in cui le profondità sono comprese tra 50 e 100 metri, ed arrivano ad oltre 1100 metri in corrispondenza della Fossa Sud Adriatica. Nel Canale d'Otranto, al margine meridionale dell'area del permesso, le profondità superano i 900 metri;

CONSIDERATA la nota CTVA-2012-0365 del 31/01/2012, con cui la Commissione conferiva ad ISPRA l'incarico "di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare":

- natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi";
- effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica;
- misure di mitigazione degli effetti negativi;
- impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale;
- modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi;
- differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun;
- impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione"

CONSIDERATO il rapporto tecnico di ISPRA "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" e le cui valutazioni e conclusioni sono parzialmente trasfuse nel presente Parere;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e preso atto che l'art 27 comma 34 della 23 luglio 2009, n. 99 prevede che:

"34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

- 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.
- 78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di

perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
- 80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
- 81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
- 82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
- 82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
- 82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.»"

VISTO il DPR 18 aprile 1994, n. 526;

CONSIDERATO che il proponente:

- Dichiarare che il contesto programmatico in cui è inquadrabile l'attività risulta quello energetico, unitamente a quello relativo al mare come "risorsa" il cui utilizzo e la tutela sono regolamentati a livello internazionale e nazionale.
- Esamina e prende in considerazione lo stato attuale e il trend del sistema energetico nazionale in cui, nonostante l'alta dipendenza dall'estero (85%), la funzione della produzione nazionale di idrocarburi assume un ruolo importante per garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, obiettivo sancito anche a livello comunitario nell'ambito degli obiettivi strategici definiti nel Libro verde della Commissione "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" [COM(2006) 105].
- Dichiarare che secondo i dati del MSE - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, le previsioni di produzione a medio termine di idrocarburi, basate sullo sviluppo di giacimenti a terra siti in Basilicata (Val d'Agri e Tempa Rossa) e su possibili scoperte e sviluppi in Lombardia, Sicilia, nel mare Adriatico e nello stretto di Sicilia, sono ottimistiche e per i prossimi 10 anni si può ipotizzare una produzione annua dell'ordine di otto milioni di tonnellate.
- Evidenzia come il Piano Energetico Nazionale (P.E.N.), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto del 1988, risulti un documento troppo datato per essere preso a riferimento per la programmazione nazionale di settore e non tiene conto delle modifiche dell'assetto istituzionale apportate all'Art. 117 della Costituzione (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che definisce l'energia materia di legislazione concorrente, nella quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
- Esamina e prende in considerazione, in assenza di strumenti di pianificazione di settore nazionale aggiornati alle evoluzioni internazionali e comunitarie in materia di energia ed ambiente, gli specifici atti normativi che disciplinano i diversi settori del comparto attinenti alle attività in progetto.
- Esamina e prende in considerazione le seguenti normative:

La Normativa internazionale di riferimento:

- Direttiva 94/22/CE del 30.5.1994 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Direttiva 2009/72/CE del 13.7.2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Regolamento (EU) 994/2010 del 20.10.2011 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- Direttiva "Habitat" che designa i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Direttiva "Uccelli" che designa le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Convenzione di Ramsar che individua numerose aree protette costiere lungo le coste adriatiche;

La Normativa italiana di riferimento:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che introduce nuove norme relative alla VIA per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare prevedendo specifici divieti ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 6, comma 17, introdotto dal D.Lgs. 128/2010).
- Il Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 che regola le modalità di svolgimento delle attività di prospezione geofisica;
- D.Lgs. 164 del 23.5.2000, "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- D.Lgs. 239 del 23.8.2004, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

- Legge n. 99 23.7.2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Legge 133 del 6.8.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 112 del 25.6.2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i. con riferimento all' ambiente marino, distingue le aree protette ai sensi del protocollo di Ginevra (Protocollo SPA) e ai sensi della Legge 979/1982 "Disposizioni per la difesa del mare";
- Legge 963/1965 "Disciplina della pesca marittima" che prevede quale specifico strumento di salvaguardia delle risorse biologiche l'istituzione di Zone di Tutela Biologica (ZTB) al cui interno le attività di pesca sono vietate o fortemente limitate;

La Normativa di settore di riferimento:

- Regio Decreto 1443/27, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- Legge 6 dell 11.1.1957, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 613 del 21.7.1967, "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11.1.1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- Legge 689 del 2.12.1994;
- DPR 484 del 18.4.1994;
- D.Lgs. 625 del 25.11.1996, "Attuazione della direttiva 94/22CEE";
- D.M 4.3.2011, Definizione permessi di prospezione;
- Legge 175 del 27.5.1999, ratifica Convenzione per la protezione dell'ambiente marino;
- Legge 979/1982, "Disposizioni per la difesa del mare";
- Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) che disciplina il diritto internazionale marittimo regolamentando le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, ratificata dall'Italia nel 1994;
- Mediterranean Action Plan (MAP) e la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento;
- Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità (Protocollo SPA) che prevede, tra l'altro, la predisposizione di una lista di Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs);

VISTO che il permesso di prospezione prevede che l'istanza sia sottoposta alla valutazione della Commissione per gli idrocarburi e le georisorse (CIRM) del Ministero dello sviluppo economico ed alle procedure di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che la normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta trascorso il periodo in cui è possibile presentare altre istanze in concorrenza, ovvero una volta che il CIRM, organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia risolto la concorrenza a favore di uno degli istanti;

VALUTATO, quindi, che debba essere attivata una specifica procedura di VIA per ogni singola istanza di permesso e/o prospezione, e che debbono essere tenuti in debita considerazione gli effetti di cumulo dovuti alla presenza di altri progetti in aree adiacenti a quelle in cui si effettua la ricerca;

CONSIDERATO inoltre che le aree interessate si estendono al di fuori delle zone di tutela dell'ambiente marino, così come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATE le linee guida (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea Mediterranean Sea), ovvero quanto previsto nell'accordo in vigore dal 2001 a protezione delle 21 specie e che l'accordo è stato recepito dall'Italia nel 2005;

CONSIDERATE le linee guida del "Joint Nature Conservation Committee" (Agosto 2010);

VISTA la pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie, pubblicato il 28 febbraio 2013 dal titolo il mare - supplemento al bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse;

VISTA l'approvazione della Strategia Energetica Nazionale del 13 marzo 2013 che, tra gli altri, per il raggiungimento degli obiettivi citati, nel medio - lungo periodo ovvero per il 2020 che rappresenta il principale orizzonte di riferimento del documento, si articola in sette priorità con specifiche misure, avviate o in corso di definizione, tra cui quella che interessa la "produzione sostenibile di idrocarburi nazionali";

PRESO ATTO che il citato documento sulla Strategia Energetica comunica che saranno necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano proprio il rispetto dei più elevati standard internazionali per la sicurezza delle attività estrattive e la tutela ambientale semplificando anche gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l'ulteriore sviluppo di poli tecnologici. In particolare gli interventi di carattere normativo che interessano il settore offshore si propongono di:

- rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l'implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di regolamento europeo;
- adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, in particolare quelli previsti dalla recente proposta del Parlamento europeo, adottando ad esempio un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione e prevedendo un termine ultimo per l'espressione di intese e pareri;
- fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente, recentemente aggiornato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale.

CONSIDERATA la crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani si ritiene opportuno che venga istituito un tavolo tecnico permanente, al quale partecipano il MATTM, il MISE, le società che operano nel settore di ricerca e prospezione idrocarburi ed enti di ricerca, per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini, anche attraverso un programma di ricerca specifico a carico dei proponenti, e avvalendosi degli esiti del progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia", realizzato, con il supporto del MATTM, da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali. Al tavolo tecnico si suggerisce la partecipazione, da parte del MATTM, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS";

CONSIDERATO che lo Studio di Impatto Ambientale predisposto dal proponente riguarda una istanza di VIA sulla realizzazione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D con tipologia di sorgente ad aria compressa air gun in un'area di circa 14.128 + 16.169 Km² localizzata nella parte di Mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e che in esso il Proponente dichiara che:

- Il progetto si inquadra nelle attività previste nel Programma dei Lavori che il soggetto richiedente il rilascio di un titolo minerario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) presenta in allegato all'atto della sottomissione delle istanze di permesso di prospezione denominati "d 1 B.P. SP" e "d 1 F.P. SP", ubicati rispettivamente nel Mare Adriatico centrale e meridionale. L'esecuzione del Programma Lavori consiste nella registrazione di 8134 km di profili geofisici 2D mediante la tecnica della sismica a riflessione.

- La strumentazione, venendo posta solo a pochi metri al di sotto della superficie del mare non entra in contatto con il fondale dello stesso;
- Le istanze di permesso di prospezione, presentate in data 11 gennaio 2011 secondo le norme vigenti in materia di rilascio di titoli minerari, sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) -Anno LV N. 2 del 28 Febbraio 2011;
- Oltre alla fase di acquisizione di dati di sottosuolo attraverso l'impiego di metodi geofisici, il progetto "Multi Client Adriatico" è completato da una serie di altre attività che non prevedono l'esecuzione di alcuna ulteriore attività oggetto di procedura di VIA";

CONSIDERATO che in termini giuridici la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) disciplina il diritto internazionale marittimo regolamentando le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1994. La UNCLOS regola le attività in mare ed introduce una serie di indicazioni specifiche sulla zonazione delle aree marine, sulla navigazione ed i regimi di attività (ivi inclusi il transito e lo sfruttamento delle risorse marine), sulla protezione dell'ambiente marino, sulla ricerca scientifica;

VALUTATO che, nel caso del permesso di prospezione in progetto, la navigazione finalizzata alla prospezione geofisica in mare si svolge al di fuori delle acque territoriali (oltre le 12 miglia marine) e pertanto, in base al diritto marittimo sancito dalla UNCLOS, si svolge in acque internazionali ed entro i limiti della piattaforma continentale italiana, ad eccezione delle fasi di arrivo e partenza da/per i porti di appoggio previsti dal cronoprogramma dei lavori;

CONSIDERATO che, per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, la condotta delle operazioni in mare da parte di navi adibite alla ricerca e prospezione di idrocarburi sono soggette alla disciplina di cui al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione secondo le ordinanze appositamente emanate dalla competente Autorità Marittima, anche con riguardo ad eventuali esigenze di natura militare;

CONSIDERATO altresì che le seguenti attività:

- richiedere ed attendere la preventiva emanazione di apposita ordinanza di interdizione delle attività marittime e di pesca per le zone di mare interessate dalle indagini;
- dotare la nave trainante gli air gun di sistema AIS (Automated Identification System) ovvero LRIT (Long Range Identification Tracking) per la costante localizzazione in remoto della posizione in mare dell'unità navale da parte delle competenti autorità marittime di controllo;
- mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo adottare tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
- garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione;
- attenersi strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO-MARPOL in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento;
- rispettare la normativa in vigore relativamente al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili dei mezzi navali impiegati nelle indagini;
- ottenere prima dell'avvio delle attività il nulla osta a procedere dalle competenti autorità militari;

rientrano nel campo della normativa di settore alla cui osservanza il Proponente è tenuto "o*pe legis*";

VALUTATO che ai fini di cui sopra la vigilanza ed il controllo sull'adempimento delle normative sopra richiamate rientra tra i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, non occorrendo al riguardo formulare pertanto alcun tipo di prescrizione;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che:

- La richiesta di rilascio dei permessi di prospezione geofisica con la tecnica della sismica a riflessione di tipo 2D, è motivata dalla necessità di acquisire nuovi dati a carattere regionale, di alta qualità e registrati con tecnologia moderna, destinati a integrare o sostituire la banca dati esistente acquisita negli anni '70 e '80 attraverso le cosiddette campagne di "sismica riconoscitiva" condotte dall'Agip per conto dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico);
- I dati acquisiti potranno integrare i dati geofisici registrati nel corso degli anni dalle diverse compagnie petrolifere nell'ambito dei programmi di ricerca di idrocarburi condotti nelle medesime aree;
- In osservanza delle norme attualmente vigenti in materia di pubblicità dei dati (D.Lgs. 164/2000) il proponente renderà pubblici i dati geofisici raccolti attraverso la consegna all' UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo un anno dalla data di scadenza del permesso di prospezione;
- La distanza minima dalle coste dell'attività di prospezione è di 22,22 Km (pari a 12 miglia marine);
- Per le operazioni di acquisizione di profili sismici 2D in mare si utilizza un mezzo navale dedicato che traina due tipi di apparecchiature fondamentali per la generazione degli impulsi sismici (sorgente) e la registrazione dei segnali riflessi dal sottosuolo (streamer di idrofoni). La nave utilizzata per le attività di prospezione sarà la GGS Atlantic, di proprietà del Proponente, già impegnata in campagne analoghe eseguite per diversi clienti in acque extra-territoriali con le seguenti caratteristiche:
 - Lunghezza: 52 m
 - Larghezza: 12,2 m
 - Stazza lorda: 1151 GT
- La sorgente utilizzata è rappresentata da l'air gun. Si tratta della sorgente acustica più diffusa nelle prospezioni geofisiche e, pertanto, gli effetti ambientali generati dal suo impiego e le misure di mitigazione connesse al suo utilizzo sono largamente conosciuti e studiati;
- In particolare, i sistemi di energizzazione utilizzati nelle indagini di prospezione sono del tipo "BOLT Technologies LL-X air gun". Sono stati progettati due tipi di array, uno costituito da 16 air gun che verrà utilizzato nell'area del permesso di prospezione "d 1 B.P.-SP" in cui i fondali non raggiungono profondità molto elevate ed uno costituito da 30 air gun che verrà utilizzato nell'area del permesso di prospezione "d 1 F";
- Le sorgenti air gun, posizionate qualche metro al di sotto della superficie marina ed orientate verso il fondale, generano l'onda acustica che si propaga attraverso l'acqua raggiungendo il fondale marino e i sottostanti strati di roccia. A seconda delle caratteristiche lito-stratigrafiche della roccia attraversata si avranno riflessioni selettive dalla quale i geologi ricavano informazioni sulla geologia del sottosuolo. L'onda riflessa viene captata con una serie di ricevitori, idrofoni, opportunamente posizionati anche essi sotto la superficie marina e collegati con sistemi di acquisizione dati. L'air gun è un dispositivo composto di due camere, una superiore di caricamento e una inferiore di scarico. Quando la pressione nelle camere è quella desiderata, un dispositivo elettromeccanico permette la liberazione dell'aria (sparo). Le differenze di pressione tra la bolla d'aria sparata e la pressione dell'acqua circostante provocano dei cicli di espansione/compressione fino a quando la bolla non raggiunge la superficie del mare e viene a contatto con l'atmosfera. La bolla prodotta dallo scoppio degli air gun agisce come una sorgente, che espandendosi e ricomprimendosi rapidamente, genera un fronte secondario di pressione chiamato impulso della bolla o riverberazione.
- Il sistema di ascolto è costituito da una serie di idrofoni contenuti in un cavo in neoprene di 6 - 8 cm di diametro (streamer), lungo diversi chilometri (fino a 10 km) e trainato a poppa della nave sismica. Gli idrofoni ricevono il segnale riflesso sotto forma di onda di pressione e la convertono in segnale elettrico. Lo streamer è costruito con una sequenza di idrofoni connessi elettricamente tra di loro in forma di gruppi di idrofoni centrati su quello che viene chiamato "Gruppo" o "Traccia".

Ogni Gruppo contiene un numero di idrofoni che può variare (in media 12 per gruppo) allineati nel cavo idrofoni su una lunghezza media per traccia di 12,5 m. Il numero dei cavi idrofoni nelle prospezioni 2D può variare da 1 a un massimo di 6 in funzione delle caratteristiche geologiche e dell'area di studio. La parte terminale di ogni streamer termina con una boa galleggiante (tail buoy) dotata di segnalatore di posizione per il rilevamento della sua posizione e quindi di quella del cavo di idrofoni sotteso tra la boa e la poppa della nave;

- Sono state esaminate una serie di alternative sia per gli aspetti localizzativi che quelli relativi alla scelta della tecnologia di indagine e della sorgente di energizzazione, giungendo alle seguenti conclusioni:
 - una localizzazione diversa non consentirebbe di raggiungere lo scopo del progetto;
 - il permesso di prospezione su aree molto più estese di quelle concesse agli operatori petroliferi ai fini della ricerca di idrocarburi è giustificata dall'esigenza di svolgere un'indagine su scala regionale adatta a comprendere in maniera più approfondita i processi geodinamici e tettonici all'origine dell'assetto geologico-strutturale attuale dell'area in esame e di interpretare i lineamenti strutturali osservati in una visione più ampia e di rigore scientifico;
 - L'impiego di metodi geofisici alternativi (Magnetometria, Gravimetria e Magnetotellurica) non fornisce le caratteristiche di dettaglio, ricchezza e qualità di informazioni che sono invece proprie dei dati registrati con sismica a riflessione che consente di identificare e rappresentare in 2D e 3D strutture geologiche e/o stratigrafiche sepolte; definire o modificare il modello geologico dell'area studiata e identificare e studiare strutture sedimentarie e ambienti di deposizione;
 - le altre tipologie di sorgenti (ad acqua: water-gun, a miscela esplosiva: sleeve exploder, aquapulse; a dischi vibranti: marine vibroseis; elettriche: sparker, boomer) non sono utilizzabili per il rilievo sismico del progetto. L'air gun risulta essere la sorgente più adatta alle esigenze del proponente e con il minore impatto;
- Il programma di acquisizione sismica è stato progettato sulla base dell'analisi dei dati precedentemente acquisiti nell'area e tenendo conto del contesto geologico e geografico in cui vengono svolti i rilievi geofisici. I principali di acquisizione sismica sono:
 - a. l'ordine di copertura multipla del sottosuolo marino, definito in funzione delle caratteristiche geologiche dell'area investigata e di altri parametri quali la profondità d'acqua e la profondità dell'obiettivo (geologico) che si intende investigare;
 - b. lunghezza e numero degli streamers definiti in funzione delle caratteristiche geologiche dell'area da investigare;
 - c. numero e configurazione degli air gun che determinano la potenza della singola energizzazione (sparo) degli air gun e le caratteristiche del corrispondente spettro delle frequenze emesse;
- L'insieme dei parametri sopra elencati, unitamente al settaggio della strumentazione a bordo della nave per la registrazione dei dati, costituisce la geometria di acquisizione del programma sismico;
- Il cronoprogramma per la registrazione della campagna sismica è stato definito in maniera da minimizzare la durata delle operazioni senza pregiudicare gli aspetti di sicurezza e tutela dei tecnici e del personale di bordo della nave. Il programma prevede l'impiego preferenziale del Porto di Brindisi per le operazioni di appoggio, cambio equipaggio e rifornimenti della nave. Tuttavia, se le condizioni logistiche lo richiederanno, è previsto in alternativa l'utilizzo del porto di Ancona;

Attività	Durata (giorni)	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4
Arrivo al porto di Brindisi	0				
Cambio equipaggio, rifornimenti, etc.	5				
Acquisizione dati su d I F.P. SP - Prima fase	15				
Cambio equipaggio e rifornimenti	5				
Acquisizione dati su "d I F.P. SP" - Seconda fase	20				
Cambio equipaggio e rifornimenti	5				
Acquisizione dati su Permeoso di Prospezione d I B.P.-SP					
Acquisizione dati su d I B.P. SP - Prima fase	28				
Cambio equipaggio e rifornimenti	5				
Acquisizione dati su d I B.P. SP - Seconda fase	28				
Conclusione rilievo e smobilitazione	4				

- Il progetto proposto ha carattere temporaneo, con una durata delle attività stimata in circa 4 mesi non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, permanente o temporaneo;
- Sono elencati, basandosi su considerazioni di carattere generale e con riferimento ai possibili effetti ambientali indipendentemente dal luogo dove le operazioni di acquisizione dei dati sismici sono svolte, i principali impatti potenziali generati dall'esecuzione di una campagna sismica a riflessione 2D che utilizza l'air gun come sorgente impulsiva. L'individuazione e la stima degli impatti relativi alle caratteristiche specifiche del contesto ambientale delle aree di indagine è trattata in maniera esaustiva nell'ambito del Quadro di riferimento Ambientale:
 - Impatto su cetacei, tartarughe e in generale sulla fauna marina
 - Emissioni di inquinanti in atmosfera e mare
 - Impatto sulla pesca
 - Interferenza con traffico marittimo
- I potenziali impatti ambientali sopra elencati possono essere evitati o comunque minimizzati, attraverso l'adozione di opportune misure di mitigazione che in questo quadro sono descritte in particolare per quanto concerne la minimizzazione degli impatti su cetacei, tartarughe e fauna marina in generale. Infatti, questo genere di impatti sono stati riconosciuti come quelli potenzialmente più significativi da molte istituzioni ed organizzazioni scientifiche internazionali, le quali hanno perciò definito una serie di misure e pratiche operative, assemblate in forma di linee guida e raccomandazioni, appositamente emanate allo scopo di produrre una adeguata documentazione di riferimento per gli operatori del settore;

CONSIDERATO che il sistema di rilevamento geofisico che verrà impiegato nella campagna oggetto del presente permesso di ricerca è con sorgente del tipo Air-gun;

VALUTATO che tale sistema non prevede l'uso di esplosivi, ma soltanto l'immissione di aria compressa in mare e consente di immettere energia a bassa intensità, nel maggiore rispetto del contesto ambientale possibile;

CONSIDERATO che la tecnica consente una più approfondita esplorazione delle sacche residue di idrocarburi e che mediante le pregresse acquisizioni si può ottenere un quadro evolutivo dei giacimenti nell'ottica dello sfruttamento ottimale del giacimento;

VALUTATO che il presente parere esprime un giudizio di compatibilità ambientale della sola prospezione geofisica, e rinvia ad eventuale nuova valutazione di impatto ambientale qualunque ulteriore azione conseguente compresa la eventuale necessità di approfondimento delle indagini mediante l'utilizzo di una sismica 3D;

VALUTATO che lo scopo del progetto oggetto del presente parere è quello di determinare le riserve residue e stabilire il potenziale minerario di nuovi target esplorativi e che nell'area sono già disponibili dati sismici storici effettuati per la valutazione della risorsa dei pozzi esistenti;

VALUTATO che l'opzione zero, ossia l'abbandono delle attività di ricerca idrocarburi, non rientra nei piani di sviluppo economico del nostro paese, sempre più alla ricerca di soluzioni favorevoli a migliorare il

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

rapporto import/export, grandemente penalizzante a causa della carenza di fonti energetiche interne anche in considerazione della recente adozione da parte del Governo della SEN — Strategia Energetica Nazionale;

VALUTATO inoltre che "l'alternativa zero" o rinuncia al progetto determinerebbe l'impossibilità di analizzare il giacimento dopo anni di sfruttamento, perdendo quindi la possibilità di verificare l'eventuale presenza di aree non ancora drenate o non drenate in modo ottimale con una potenziale perdita di riserve e l'impossibilità di migliorare le conoscenze in questo tipo di acquisizione (OBC);

CONSIDERATO che il proponente

- gestisce le proprie attività applicando sistematicamente specifiche procedure atte ad identificare i pericoli, gli impatti e gli effetti associati ai processi, alle attività e ai materiali utilizzati;
- valuta qualitativamente e quantitativamente i rischi derivanti dai pericoli identificati e a determinare adeguate misure e controlli allo scopo di eliminare o almeno ridurre i rischi, gli effetti e gli impatti ad un livello accettabile conformemente a quanto stabilito dalle norme;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli impatti cumulativi con altri piani o progetti di prospezione nell'Adriatico, l'attività di prospezione proposta, subordinata all'ottenimento del titolo minerario rilasciato con decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, non è esclusiva;

CONSIDERATO che il proponente dichiara di avere effettuato la verifica delle altre istanze già concesse nell'area di suo interesse e del suo intorno significativo, al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che escluda la simultaneità e che sarà sua cura di mantenere una costante comunicazione con le capitanerie di porto e le amministrazioni coinvolte, fornendo agli organi competenti un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività proposta;

VALUTATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua e correnti del bacino Adriatico e non è prevista la movimentazione di sedimenti;

VALUTATO che seppur nell'area siano già disponibili serie storiche di dati sismici rilevati effettuati per la valutazione della risorsa dei pozzi esistenti, l'acquisizione tramite la nuova sismica consentirà la realizzazione di uno studio sull'area e sugli eventuali campi di gas ivi rilevati, tale da determinare le riserve residue e stabilire il potenziale minerario di nuovi target esplorativi;

VALUTATO che le prospezioni geofisiche sono incluse fra le attività antropiche a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell'introduzione di rumore in ambiente marino e che l'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici ed in particolare sui mammiferi marini e che tali effetti sono stati oggetto di attenta valutazione;

VALUTATO che le attività di progetto si svolgono interamente all'interno della Piattaforma Continentale italiana a una distanza mai inferiore ai 3-4 chilometri dalla linea di delimitazione di detta piattaforma con i paesi prospicienti le aree di lavoro e tenuto conto del carattere temporaneo delle attività di progetto, per quanto valutato in relazione alla stima degli impatti ambientali si ritiene che questi non si estendano in nessun caso all'esterno della Piattaforma Continentale Italiana;

VALUTATO che

- il programma dei lavori per le istanze prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D;
- il progetto proposto ha carattere temporaneo inferiore ai 4 mesi di durata e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, né permanente né temporaneo;

VALUTATO che dal punto di vista dei mezzi impiegati (nave da ricerca e unità minori di supporto e appoggio) i singoli mezzi appaiono in linea con le operazioni di acquisizione sismica. Le navi da ricerca sono appositamente progettate con propulsori ad eliche atte ad assicurare una bassa rumorosità, condizione necessaria a mantenere un adeguato rapporto segnale/disturbo durante la registrazione dei dati;

QUADRO di RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che:

Inquadramento generale del progetto

Il progetto si inquadra nelle attività previste nel Programma dei Lavori che il soggetto richiedente il rilascio di un titolo minerario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) presenta in allegato all'atto della sottomissione dell'istanza di permesso.

Il programma dei lavori allegato a dette istanze, prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D. Il progetto proposto ha carattere temporaneo, con una durata delle attività stimata in circa 4 mesi e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, permanente o temporaneo.

Terminati i rilievi geofisici, la nave che ha compiuto le indagini procederà per altre destinazioni senza lasciare, né sul fondo del mare né in acqua, alcuna strumentazione, oggetto o altro manufatto. Inoltre, le attività che la Spectrum intende condurre prevedono l'utilizzo di strumentazione posta a pochi metri al disotto della superficie del mare, senza che questa entri mai in contatto con il fondo marino.


Le aree comprese nelle istanze dei permessi di prospezione presentate dalla Spectrum sono pari rispettivamente a 14.128 Km² e 16.169 Km².

Il programma dei lavori prevede la registrazione di profili geofisici con la tecnica della sismica a riflessione 2D, per complessivi 8134 km di profili sismici.

Il progetto di acquisizione geofisica costituisce solo la fase operativa di un progetto più ampio con il quale il proponente intende procedere alla realizzazione di un studio geologico-strutturale finalizzato a valorizzare il potenziale geo-minerario della zona adriatica centrale e meridionale.

Con l'esecuzione del programma di rilievi geofisici con il metodo della sismica a riflessione, la società Spectrum intende acquisire dati geofisici a carattere regionale, di alta qualità e registrati con tecnologia moderna, destinati a integrare o sostituire la banca dati esistente costituita essenzialmente dai dati geofisici acquisiti negli anni '70 e '80 attraverso le cosiddette campagne di "sismica riconosciuta"7 condotte dall'Agip per conto dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo Economico).

Oltre ad adottare le tecnologie più moderne ed avanzate per la registrazione e il trattamento dei dati geofisici, la scelta di eseguire una campagna di indagine geologica concepita su una scala regionale costituisce l'aspetto più qualificante del progetto in grado di differenziare tale progetto dalle analoghe attività condotte a più piccola scala dalle compagnie petrolifere in regime di permesso di esplorazione per la ricerca di idrocarburi. La scala regionale consente infatti di effettuare uno studio conoscitivo mediante l'esecuzione di profili sismici destinati all'individuazione di strutture geologiche su macroscale. A tale scopo il programma di acquisizione è progettato su una maglia di dimensioni medie pari a 7 km x 10 km, in maniera tale da ottenere il massimo dettaglio mediante l'esecuzione del minor numero di linee sismiche. Oltre alla finalità dei servizi offerti all'industria petrolifera, e tuttavia opportuno rilevare come nell'ambito degli studi geofisici in generale, la sismica a riflessione costituisce una disciplina altrettanto fondamentale nello sviluppo delle conoscenze nel campo delle scienze della terra. Il progetto della Spectrum si inserisce quindi a pieno diritto anche nel campo delle finalità scientifiche in quanto, è opportuno ricordare che l'osservanza delle norme attualmente vigenti in materia di pubblicità dei dati prevedono che la Spectrum renda pubblici i dati geofisici raccolti attraverso la consegna all' UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo un anno dalla data di scadenza del permesso di prospezione. I dati che la Spectrum metterà a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi della comunità scientifica interessata, saranno accessibili via web attraverso il Progetto VIDEPI, Visibilità Dati Esplorazione Petrolifera in Italia.



Localizzazione permessi di prospezione e Zone di Tutela Biologica
nel Mare Adriatico istituite ai sensi della L. 963/65

Ambito territoriale e sistemi ambientali interessati dalle attività di prospezione

Le attività in progetto prevedono l'esecuzione di indagini geofisiche all'interno delle aree dei permessi di prospezione denominati «d I B.P.-SP» e «d I F.P.-SP», ubicati rispettivamente nel Mare Adriatico centrale e meridionale, per una superficie complessiva di 30.297 km².

La registrazione di profili geofisici 2D mediante la tecnica della sismica a riflessione sarà effettuata per complessivi 8134,32 km lineari (120 profili sismici di diversa lunghezza) ad una distanza minima dalle coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia pari a 12 miglia marine (22,22 km).

Le due aree di progetto risultano separate dal tratto di mare che circonda la Riserva Naturale Marina "Isole Tremiti" (Codice EUAP 0168, D.I. 14.7.1989), localizzata a circa 13 miglia marine a Nord del promontorio del Gargano (Torre Mileto) e a circa 22 miglia marine dal porto di Termoli; i rilievi sismici più prossimi al perimetro esterno dell'area marina protetta saranno comunque effettuati a distanze superiori alle 12 miglia marine.

Stima degli impatti ambientali

Le azioni che possono indurre potenziali impatti sulle componenti e fattori ambientali sono:

- La navigazione;
- La prospezione sismica a riflessione mediante air gun;

Per ciò che concerne la navigazione, ovvero la presenza fisica della nave sismica nell'off shore del Mare Adriatico centrale e meridionale per un periodo di circa 4 mesi lungo le rotte coincidenti con le linee sismiche definite nel piano di posizione delle linee sismiche e per ulteriori complessivi 15 gg. lungo le rotte da/per i porti di appoggio, si rileva che la presenza dell'unità navale per un periodo di tempo transitorio e limitato, inciderà in maniera non significativa rispetto ai notevoli volumi di traffico marittimo riscontrabili nel Mare Adriatico.

La stima dei potenziali impatti ambientali è effettuata relativamente alle componenti per le quali, anche indirettamente e transitoriamente, è possibile riscontrare un rapporto causa – effetto tra azioni di progetto e componente o fattore ambientale; tale condizione è riscontrabile per le componenti o fattori ambientali:

- atmosfera - emissioni in atmosfera generate dalla nave;

- ambiente marino sulle fitocenosi marine;
- rumore e vibrazioni;
- ambiente antropico tropico;

Atmosfera

Le emissioni in atmosfera connesse all'operatività della nave di progetto al pari di tutte le navi di analoga stazza, sono generate da varie attività quali: la produzione di energia elettrica, propulsori, inceneritori per lo smaltimento di alcuni rifiuti, refrigerazione e condizionamento, compressori per i vari servizi di bordo.

La gestione di tali impianti e dei relativi gas di scarico è effettuata in conformità alle normative vigenti in materia, come il Reg. CE 29 Giugno 2000, n. 2037 relativo alla produzione, uso, recupero, riciclo, distruzione di sostanze che riducono l'ozono, in conformità con l'Annesso VI della MARPOL.

Suolo e sottosuolo

Le attività di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini. Si riscontra pertanto l'assenza di interazioni in grado di modificare lo stato attuale delle componenti rispetto alle condizioni che precedono l'attuazione delle indagini geofisiche in progetto.

Ambiente marino

- Caratteristiche fisico - chimiche

Le attività di prospezione sismica in progetto non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche delle masse d'acqua (temperatura, salinità, ossigeno disciolto) e delle relative dinamiche (correnti) del bacino Adriatico centrale meridionale.

- Ecosistemi, Flora, Vegetazione, Fauna

Entrando nel merito delle attività e le relative dinamiche (correnti) alle caratteristiche batimetriche delle aree dei permessi di prospezione (profondità batimetriche delle aree dei permessi di prospezione del bacino Adriatico, dell'area del permesso batimetriche delle aree dei permessi di prospezione del bacino A settore orientale del permesso alle aree dei permessi di prospezione del bacino Adriatico sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CE del bacino nelle aree di progetto in quanto tali ecosistemi risultano localizzati a profondità generalmente non superiori ai 40 metri (limite inferiore del piano infralitorale), in aree costiere o di transizione.

Gli unici habitat che possono essere presenti anche a maggiori profondità e pertanto interessare le aree di progetto sono rappresentati dagli habitat "1170 - Scogliere" e 8330 - Grotte marine sommerse o semisommerse".

Rumore e vibrazioni

- Effetti delle indagini geosismiche sull'ecosistema

Nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli air gun, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine dei campionamenti mentre altri evidenziano una tendenza completamente opposta. Anche nelle tartarughe marine sono stati osservati sia cambiamenti comportamentali e la tendenza ad allontanarsi dal sito oggetto delle indagini geosismiche sia danni temporanei e permanenti all'apparato uditivo un'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei.

- Risultati del modello e previsione degli impatti

Per le attività di prospezione sono previsti due tipi di array, un array costituito da 16 airguns che verrà utilizzato nell'area del permesso di prospezione "d 1 B.P.-SP" in cui le profondità dei fondali

variano tra i 50m e i 200m e un array costituito da 30 air gun che verrà utilizzato nell'area del permesso di prospezione "d 1 F.P.-SP" in cui le profondità dei fondali variano tra 50m ed i 1100m.

Nelle aree di indagine sono presenti regolarmente o occasionalmente tipologie di mammiferi marine di cui si conoscono le curve M-weighting functions; dall'analisi condotta emerge che le tipologie di mammiferi presenti nelle aree di indagine fanno parte del gruppo dei cetacei che percepiscono le basse e medie frequenze.

Per l'area di prospezione d 1 B.P.-SP è stato progettato l'array costituito da 16 air gun le cui caratteristiche sono descritte nel Quadro di Riferimento Progettuale. Nell'area esaminata sono state considerate i risultati dei modelli eseguiti lungo i tracciati teorici dei 73 profili sismici di programma.

Per l'area di prospezione d 1 F.P.-SP è stato progettato l'array costituito da 30 air gun le cui caratteristiche sono descritte nel Quadro di Riferimento Progettuale. Nell'area esaminata sono state considerate i risultati dei modelli eseguiti lungo i tracciati teorici dei 47 profili sismici di programma.

- Risultati dell'applicazione del modello

Dallo studio effettuato, considerando la distribuzione dei livelli acustici sottomarini indotti dagli air gun nelle ipotesi più cautelative, le curve di ponderazione delle risposte acustiche dei mammiferi marini, i limiti di esposizione di questi ultimi, emerge che:

per la configurazione a 16 air gun utilizzata per l'area del permesso di prospezione "d 1 B.P.-SP" il limite di esposizione dei cetacei che percepiscono le basse frequenze è garantito per distanze superiori a 122 m, mentre il limite di esposizione dei cetacei che percepiscono le medie frequenze è garantito per distanze superiori a 54m;

per la configurazione a 30 air gun utilizzata presso l'area del permesso di prospezione "d 1 F.P.-SP" il limite di esposizione dei cetacei che percepiscono le basse frequenze è garantito per distanze superiori a 160 m, mentre il limite di esposizione dei cetacei che percepiscono le medie frequenze è garantito per distanze superiori a 65m.

Per la mitigazione dei potenziali impatti sui mammiferi marini verranno adottate le misure di mitigazione proposte dal Joint Nature Conservation Committee e dalla Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS), descritte in dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale.

Le misure di mitigazione che verranno adottate per le indagini geofisiche in progetto hanno lo scopo cautelativo di assicurare, prima dell'inizio delle operazioni di acquisizione, l'assenza di cetacei in un raggio di 500 m dalla nave, distanza più ampia rispetto ai 160 m calcolati dal modello nel caso più conservativo o di attendere, laddove ne fosse registrata la presenza, l'allontanamento spontaneo in condizioni di sicurezza.

Salute pubblica

Non è riscontrabile un rapporto causa-effetto tra le azioni di progetto e la componente ambientale in quanto le indagini saranno effettuate nel Mare Adriatico centrale e meridionale ad oltre 12 miglia marine dalle coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

La popolazione non è pertanto esposta ad alcuna potenziale interferenza in grado di determinare effetti sullo stato della salute umana.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Le attività di progetto non determinano emissioni di radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti. Non sono pertanto riscontrabili interazioni tra le attività in progetto e la componente.

Paesaggio

In relazione alle caratteristiche del paesaggio ed agli ambiti di tutela paesaggistica definiti nel D.Lgs. 42/2004 e s.m.i relativi al paesaggio costiero, si evidenzia che le indagini geofisiche in progetto nel Mare Adriatico centrale e meridionale saranno effettuate oltre le 12 miglia marine dalle coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. In ragione della localizzazione, della natura delle attività (indagini con mezzo navale), nonché della loro transitorietà, non sono

riscontrabili potenziali effetti sulla qualità del paesaggio e dei valori che esso esprime sia per gli aspetti storico-testimoniali e culturali che per quelli legati alla percezione visiva.

Impatti su aree protette S.I.C. - Z.P.S.

Le operazioni non interesseranno in alcun modo le aree protette. Tuttavia, per limitare al minimo gli eventuali impatti sulla fauna marina presente verranno prese una serie di misure precauzionali. Tutte le operazioni saranno al di fuori dell'area attualmente interdetta all'esplorazione e perforazione di 12 miglia marine dalla costa individuata all'articolo 6, comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 128/2010. Inoltre, non verranno effettuati lavori nelle aree protette di ripopolamento, nelle aree marine protette, nelle aree archeologiche marine, nelle aree di nidificazione delle tartarughe.

Ambiente antropico - Pesca

In base agli studi condotti sulle specie ittiche di maggiore interesse commerciale in Adriatico si evince che l'attività riproduttiva del maggior numero di specie è concentrata nel periodo primaverile - estivo (Marzo-Agosto) con un picco corrispondente al mese di Maggio: affinché gli stock ittici possano adeguatamente ripopolarsi è pertanto necessario adottare opportune misure che tutelino sia gli adulti riproduttori che il novellare in tale periodo.

Le misure ad oggi adottate dalle Autorità preposte alla gestione della pesca sia a livello comunitario che nazionale appaiono non del tutto efficaci tutelare la consistenza degli stock ittici soprattutto nelle aree in cui si osserva un trend di produttività negativo, quali il Mare Adriatico.

Le interferenze indotte dalle attività di progetto sulle specie ittiche di interesse commerciale non risultano ad oggi e nei nostri mari sufficientemente supportate da studi scientifici e da monitoraggi sistematici che possano stabilire un possibile rapporto causa-effetto; tale eventualità non è stata peraltro oggetto di alcun riscontro proprio da parte degli operatori di settore e delle competenti Autorità preposte alla gestione della pesca, sia a livello comunitario che nazionale, che attribuiscono la criticità relativa all'impoverimento delle risorse ittiche all'eccessivo sforzo di pesca.

Ciò nonostante, per garantire che non sussistano eventuali effetti cumulati sulle risorse ittiche e con l'obiettivo di non interferire con i periodi riproduttivi delle specie di interesse commerciale, le attività di progetto saranno effettuate esclusivamente al di fuori di tali periodi, ovvero nell'ambito del semestre autunnale - invernale (settembre-febbraio) che in base agli studi disponibili coincidono con i mesi in cui il tasso di riproduttività delle specie ittiche è minimo.

Monitoraggi dei mammiferi marini

Come descritto nel dettaglio nel Quadro di riferimento Progettuale, nel corso delle attività Progettuale prevede le seguenti attività:

- monitoraggio dei mammiferi marini di tipo diretto mediante osservazione visiva effettuata da parte di due osservatori specializzati a bordo della nave;
- monitoraggio dei mammiferi marini di tipo indiretto mediante sistemi di rilevazione dei segnali acustici emessi dai cetacei (Passive Acoustic Monitoring) che integreranno le osservazioni dirette nei casi di scarsa visibilità (periodi notturni e/o con ridotta visibilità diurna determinata da condizioni meteorologiche avverse o a richiesta degli osservatori) consentendo di rivelare la presenza di cetacei anche a notevole distanza o in mancanza di osservazione diretta.
- Al termine delle attività in progetto i risultati dei monitoraggi saranno trasmessi all'Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e all'ISPRA su supporto cartaceo e informatico.

CONSIDERATO che

- con la presente istanza si procede al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata alla sola acquisizione sismica, mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la eventuale escavazione di nuovi pozzi o altre opere;

- lo scopo è quello di determinare le riserve residue e stabilire il potenziale minerario di nuovi target esplorativi e che nell'area sono già disponibili dati sismici storici effettuati per la valutazione della risorsa dei pozzi esistenti;
- il Proponente dichiara, nelle integrazioni pervenute, che i benefici attesi da un progetto sismico includono la riduzione delle incertezze del modello di giacimento e la verifica ed ottimizzazione di strutture non ancora perforate;
- l'ubicazione dell'area di acquisizione rimane estremamente vincolata, trattandosi della replica dell'acquisizione svolta nel 1992, al fine di acquisire elementi per valutare lo stato dei giacimenti;

CONSIDERATO che le aree per le quali è stata presentata istanza rientrano nelle zone marine aperte alla prospezione;

CONSIDERATO CHE il proponente descrive le principali misure di mitigazione che adotterà:

Linee Guida Internazionali

Verranno seguite le linee guida proposte da alcuni organismi internazionali, come il JNCC – Joint Natural Conservation Committee, UK 2010, e Environmental Australia del 2001, al fine di minimizzare i possibili impatti dell'air-gun sulla fauna marina in generale e sui mammiferi marini in particolare. L'aspetto ambientale maggiormente coinvolto dalle operazioni di indagine sismica proposte è l'attività di pesca. Le linee guida verranno applicate durante tutta l'esecuzione della campagna di rilievo sismico al fine di tutelare al meglio le specie di flora e fauna presenti e di ridurre al minimo gli impatti potenziali;

Avvistamento cetacei

Le principali misure per la mitigazione degli impatti sui cetacei sono:

- Prima dell'inizio dell'acquisizione si attenderà un periodo di tempo di 30 minuti nei quali l'osservatore qualificato provvederà ad accertare l'assenza di cetacei e mammiferi marini all'interno di 500 m dal centro dell'array dell'air-gun. In caso di avvistamento nella zona di esclusione, l'attività verrà bloccata e riprenderà solo dopo 20 minuti dall'ultimo avvistamento;
- Implementazione soft start: l'adozione di questa particolare strumentazione tecnica consente di raggiungere gradualmente l'intensità di lavoro necessaria agli air-gun, in modo da arrivare alla frequenza e intensità operative stabilite solo dopo aver effettuato un incremento del livello acustico del segnale in un intervallo di tempo di circa venti minuti. L'operazione di soft start verrà eseguita nuovamente ad ogni interruzione della prospezione di durata superiore ai cinque minuti. Al termine dell'acquisizione di ogni linea gli spari verranno interrotti per riprendere solo all'inizio della nuova linea da acquisire. Inoltre, verranno utilizzati i livelli di potenza più bassi possibile, per ridurre eventuali interferenze con la fauna presente;
- Presenza di osservatori a bordo, addetti all'avvistamento di cetacei, mammiferi e altre specie marine sensibili. Le attività di avvistamento di mammiferi marini e cetacei verranno eseguite solo da personale qualificato MMO (Marine Mammals Observer) in grado di riconoscere le specie sensibili e soprattutto appartenenti ad enti accreditati per quanto concerne l'argomento. In caso di scarsa visibilità o acquisizioni notturne, si adotterà il protocollo PAM (Passive Acoustic Monitoring) con il quale si provvederà ad una ricerca acustica oltre che visiva di eventuali esemplari di mammiferi nell'area indagata;
- In caso gli addetti all'avvistamento accertino la presenza di cetacei o mammiferi marini sensibili, l'attività verrà bloccata e posticipata fino a venti minuti dall'allontanamento degli animali (ultimo avvistamento);

Intrappolamento di tartarughe

Al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico, verranno utilizzati dei dispositivi metallici "Turtle guards", da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, recependo le direttive presentate nello studio "Reducing the fatal entrapment of marine turtles in towed seismic survey equipment" condotto dalla società inglese Ketos Ecology;

Interferenze con attività di pesca

Sono previste due tipologie di mitigazione:

1. la conduzione della campagna di acquisizione sismica avverrà al di fuori del periodo di riproduzione delle specie ittiche, in cui si verifica una generalizzata scarsità delle attività di pesca;
2. l'area da indagare sarà suddivisa in una griglia in modo da ridurre l'occupazione dello specchio d'acqua;

CONSIDERATO che sono disponibili documenti con le specie individuate e censite nel basso Adriatico e che esse riguardano sia le specie demersali, organismi marini che nuotano attivamente ma si trattengono nei pressi del fondale, sul quale o nei pressi del quale trovano il nutrimento che pelagiche di piccola taglia, ovvero specie che passano la loro vita nella colonna d'acqua ed instaurano rapporti con il fondale in modo limitato e che tali specie, a loro volta, risultano suddivise in gruppi: specie ad alta priorità, che rappresenta anche il gruppo di maggiore pregio commerciale e specie secondarie;

CONSIDERATO che tra le specie di tartarughe marine segnalate nel Mare Mediterraneo l'unica presente con una popolazione più consistente e con siti di nidificazione accertati su tratti costieri dell'Italia meridionale e insulare è la tartaruga comune (*Caretta caretta*) ed in base ai dati attualmente disponibili (vedi la Relazione tecnico-scientifica sulla Rete natura 2000 mare in Italia, MATTM-DPN e Società Italiana di Biologia Marina, del 2009) i principali siti di alimentazione e nidificazione di "Caretta Caretta" sono stati identificati in Campania e lungo la fascia costiera ionica di Basilicata e Calabria, unitamente al sito di riproduzione presente sull'Isola di Lampedusa. L'Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale rappresentano importanti aree oceaniche, utilizzate probabilmente da giovani individui provenienti dai siti di nidificazione in Grecia;

CONSIDERATO che attualmente risulta che l'unico piano di azione ufficialmente redatto per la conservazione della tartaruga *Caretta caretta* riguarda le Isole Pelagie ed è stato approvato nel 2005 dalla Commissione della Riserva dell'Area marina protetta "Isole Pelagie". Nel 2009 è stato stilato dal MATTM, in collaborazione con l'ex-ICRAM, ed altri soggetti (Regioni, Enti Parco e gestori Aree Marine Protette, Capitanerie di Porto, Corpo Forestale, Enti, Istituti scientifici, Onlus) un Protocollo d'intesa per la redazione del Piano d'Azione nazionale per la conservazione delle tartarughe marine che prevede, tra l'altro, "l'individuazione delle aree critiche per la salvaguardia delle specie e cartografia di corredo" ma ad oggi il Piano non risulta predisposto.";

VALUTATO che al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, le misure di mitigazione da adottare durante le operazioni di ricerca e prospezione dovranno essere definite attenendosi rigorosamente alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS, optando sempre per l'approccio più cautelativo;

CONSIDERATO che fine di valutare l'impatto ambientale dell'attività proposta, è stato elaborato un modello matematico in grado di determinare la distanza entro la quale si raggiunge il livello di esposizione massimo ipotizzando la propagazione sferica dell'energia sonora, il modello matematico stima l'ampiezza in un raggio spaziale di 3 km dalla sorgente, dell'energia emessa da un array di *airgun* posizionati secondo il modello PGS 4808, dettagliatamente descritto Il modello rappresenta graficamente la propagazione orizzontale dell'energia sonora, ad una profondità di 8 metri dalla superficie marina, e quindi alla distanza di un metro dalla sorgente di *airgun* e dall'immagine prodotta si può notare come i valori più elevati dell'energia sonora siano concentrati nel punto di emissione dell'energia, attenuandosi con la distanza fino a raggiungere valori di circa 154 dB rif. 1uP/Hz @ 1m a soli 500 metri dalla sorgente: pertanto il valore più conservativo del livello di esposizione massimo, di 160 dB rif. 1uP/Hz @ 1m, proposto dal National Marine Fishery Service non viene superato in un raggio superiore a 500 metri dal centro dell'array;

VALUTATO che occorre attuare tutte le forme utili per prevenire l'impatto sui cetacei, in particolare gli esemplari di capodoglio o di Zifio, quali, a titolo esemplificativo, una attenta e circostanziata relazione che mostri l'intero iter comprensivo delle tecniche utilizzate, i mezzi, le rotte, le qualifiche di coloro che operano

per l'avvistamento ed il monitoraggio dei cetacei, i comandanti delle unità navali, i tecnici addetti agli airgun, il personale addetto alla stesura dei rapporti ambientali;

VALUTATO che le specie di cetacei che frequentano i nostri mari sono inserite nelle liste dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) e che in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare appare evidente come le misure di mitigazione per la tutela dei mammiferi marini assumano un ruolo di primissimo piano e che tali tipologie di azione sono di tipo geografico (restrizioni stagionali e selezione dei siti), della fonte del rumore (modifiche meccaniche, contenimento del suono) ed operative (suoni di allarme, restrizioni temporali, limiti di potenza, requisiti procedurali) e che le linee guida ACCOBAMS raccolgono le raccomandazioni per minimizzare l'impatto delle attività che generano rumore sulla fauna marina;

VALUTATO che tra le specie di tartarughe marine nell'Adriatico è presente la tartaruga comune (Caretta) e che, sebbene non accertata su tratti costieri della zona dell'intervento, l'Adriatico meridionale è utilizzata probabilmente da giovani individui provenienti dai siti di nidificazione della Grecia e che sono comunque disponibili sistemi idonei ad evitare l'interferenza con le attività ed al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico, verranno utilizzati appositi ed appropriati dispositivi metallici;

VALUTATO che,

- per quanto riguarda le zone ZTB, queste sono escluse dalle acquisizioni sismiche e che per tali aree dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti a salvaguardia, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle attività previste;
- per quanto riguarda la componente idrica, gli impianti tecnologici di cui sono dotati i mezzi navali, in ottemperanza alle norme IMO, consentono di limitare al massimo l'impatto sull'ambiente marino degli scarichi civili e di quelli oleosi;
- per l'attività di pesca, che è significativa per la cattura del pesce azzurro e dei tonni, sarà preclusa temporaneamente in concomitanza delle attività previste per il Progetto in quanto le aree interessate saranno precluse all'abituale traffico marittimo ma che tale effetto è confinato in tempi contenuti e che per quanto riguarda il traffico marino verranno rispettate le prescrizioni delle capitanerie di porto;

VALUTATO che, in base al noto principio di precauzione, devono essere considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino (PAM) e nell'avvistamento tramite operatori specializzati, metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'eventuale esecuzione delle indagini nell'area assentita, con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento, dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA;

VALUTATO che

- gli impatti in atmosfera sono sostanzialmente dovuti alle emissioni generate dalle navi operanti durante l'acquisizione e che per il calcolo di tali emissioni il proponente ha tenuto conto del rapporto della Commissione Europea "Quantification of emissions from ships associated with movements between ports in the European Community" nel quale le navi vengono classificate per tipologia e le relative emissioni sono suddivise in navigazione in mare aperto, navigazione in porto e fase di manovra;
- dall'analisi dei venti prevalenti nell'area presentata dal proponente, appaiono significativi i soli venti da WNW e che le ricadute degli inquinanti si prevedono maggiormente significative al largo della costa e che da una stima sulle emissioni, si potrebbero verificare effetti significativi di aumento dei parametri emissivi ed aumento delle concentrazioni in vicinanza di aree costiere e centri abitati, solo

ed esclusivamente in relazione a condizioni anemometriche tali da convogliare parte delle emissioni verso la costa;

- in ogni caso, essendo le attività di ricerca protratte per un periodo di circa 4 mesi, il proponente dovrà rispettare la normativa in vigore in relazione al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili marini (D.Lgs. 9/11/2007n 205);

VALUTATO che

- trattandosi di ricerche in mare aperto non sono presenti recettori sensibili ed il prevedibile impatto acustico è esclusivamente a carico della fauna marina;
- da rapporti scientifici presenti in letteratura si riscontrano risultati variabili e in alcuni casi contraddittori sugli effetti delle onde acustiche prodotte dagli air-gun sugli organismi marini viventi, in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;
- l'area in considerazione si ritiene a media sensibilità in quanto la biodiversità è piuttosto bassa anche in considerazione del tipo di fondale, classificato come fanghi terrigeni costieri, non siamo in presenza di alti fondali, habitat preferito da alcune specie di cetacei maggiormente sensibili che potrebbero essere disorientati dalla propagazione delle onde acustiche dell'air gun;

VALUTATO che il permesso di prospezione oggetto del presente parere si sovrappone a concessioni vigenti con attività mineraria in corso ed il programma di ricerca è finalizzato a verificare particolarità geominerarie, quali la presenza di aree non drenate in modo ottimale o non ancora drenate e i disturbi;

VALUTATO che

- per quanto attiene all'ambiente marino la Biocenosi dei fanghi terrigeni costieri, occupa una vasta area dell'Adriatico e non è riconosciuta di particolare pregio faunistico e floristico ed è di modesta rilevanza dal punto di vista della biodiversità;
- nelle stazioni campionate sono presenti in maniera rilevante gli artropodi, con abbondanza pressoché di un'unica specie, seguiti dai policheti e dai molluschi e che le loro associazioni sono di scarso rilievo biologico mentre per i molluschi sono di esclusivo rilievo commerciale;
- il proponente dichiara che non sono presenti specie protette quali le fanerogame marine (Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa) e non è segnalata la presenza di specie protette a livello nazionale e comunitario;
- per la qualità del sedimento dell'area di studio, questi si presta alla formazione di biocenosi di modesto valore biologico;

VALUTATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali;

VALUTATO che in relazione alla produzione di rifiuti connessi all'attività di acquisizione sismica, la stima del quantitativo prodotto nonché del loro smaltimento e conferimento (in relazione al numero di mezzi impiegati ed alle tempistiche previste per la conclusione dei lavori) il proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;

VALUTATO che per la componente paesaggio la proposta è contraddistinta da un'attività che procede in continuo per circa 4 mesi ed i mezzi navali utilizzati potranno essere visibili nei pressi dell'area di studio, data la distanza dalla costa, raramente e in giornate di chiara visibilità più e che comunque non sono previste postazioni fisse ad interferire con gli elementi paesaggistici presenti;

VALUTATO che le campagne di acquisizione realizzate con la tecnica 2D e quella 3D differiscono per il numero di passaggi al metro, in particolare per la 3D vengono realizzati 3,3 passaggi ogni metro (maglie più fitte su aree più ristrette pari a circa 500 mt ad 1 km per transetto) con maggiore numero di percorsi e maggiore incidenza della attivazione delle emissioni sonore per kmq, rispetto alla 2D che effettua un minor

numero di percorsi con minore incidenza della attivazione delle emissioni sonore per kmq (maglie più larghe su area più ampia pari a circa 4 km per transetto), risultando significativamente meno impattante per la concentrazione delle attività di sismica nell'area interessata dalla ricerca;

VALUTATO che in relazione al differente impatto, comunque temporaneo, causato una indagine sismica 3D (afferente ai permessi di ricerca F.R.39 NP e F.R.40 NP) rispetto a quello causato da una indagine 2D, la Commissione già nel parere n. 1074 del 26/10/2012, aveva previsto la non contemporaneità dei due tipi di indagine sismica;

VALUTATO che nei successivi pareri della Commissione il problema della non contemporaneità delle indagini sismiche nei tratti di mare confinanti veniva nuovamente affrontato imponendo il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (circa 100 km) nonché il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna;

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati e, alla luce delle modalità di effettuazione della ricerca, che prevede un solo passaggio della nave esplorativa nei tratti oggetto di più autorizzazioni, possono dirsi non aggravanti per l'ambiente. Peraltro si ritiene che il limite spaziale e temporale (stagionale – rispetto ai fenomeni riproduttivi delle specie) delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi, come anche evidenziato negli studi richiamati nella Relazione di ISPRA;

VALUTATO inoltre che al fine di tutelare i mammiferi marini dagli impatti dei rumori indiretti, quali l'allontanamento di prede con degradazione dell'habitat marino, impatti comportamentali e percettivi dovuti a rischi di allontanamento dall'area di riferimento, disorientamento nel richiamo tra sessi, interferenza con la capacità di eco localizzazione, fino al pericolo di spiaggiamento e impatti fisiologici con danni all'apparato uditivo, si rende necessario vietare la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche in modo da garantire un'adeguata via di fuga ai mammiferi marini (ISPRA);

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi possono essere esclusi in quanto l'indagine sismica sarà unica per aree omogenee, mentre l'impatto cumulativo che potrebbe verificarsi in aree dove insistono diverse attività antropiche che generano rumore (piattaforme di estrazione, traffico navale, pesca, ricerca scientifica) è di difficile valutazione. Tuttavia si ritiene che il limite spaziale e temporale delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi (ISPRA);

VALUTATO che le prescrizioni impegnano il proponente a pianificare le operazioni di prospezione in modo tale da evitare qualsiasi contemporaneità tra indagini sismiche 2D e 3D, eliminando pertanto ogni possibile effetto cumulativo;

VALUTATO che risulta ambientalmente conveniente eseguire le prospezioni su aree limitrofe anche di grandi superfici, prevedendo l'esecuzione di transetti che interessano più aree da parte di una unica nave, allo scopo di limitare i passaggi e le presenze di mezzi nautici, ridurre i percorsi relativi alle inversioni di rotta ad apparecchiature spente e concentrare i tempi di esecuzione delle indagini;

VALUTATO che le osservazioni citate in premessa sono state attentamente esaminate e per quanto di pertinenza debitamente valutate nel parere e nel quadro prescrittivo;

VALUTATO che

- il programma dei lavori per le istanze prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 2D;
- il progetto proposto ha carattere temporaneo inferiore ai 4 mesi di durata e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, né permanente né temporaneo;

VALUTATO che le attività di progetto si svolgono interamente all'interno della Piattaforma Continentale italiana a una distanza mai inferiore ai 3-4 chilometri dalla linea di delimitazione di detta piattaforma con i paesi prospicienti le aree di lavoro e tenuto conto del carattere temporaneo delle attività di progetto, per

quanto valutato in relazione alla stima degli impatti ambientali si ritiene che questi non si estendano in nessun caso all'esterno della Piattaforma Continentale Italiana;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Permessi di prospezione "d 1 B.P. SP e d 1 F.P. SP" nel mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia" per quanto attiene la ricerca sismica con tecnica di air gun (2 D) a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve:

1. Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga:
 - i. Indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - ii. Indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - iii. Indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;

Tale crono programma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino ateso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale crono programma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al MATTM e alle Capitanerie di porto interessate;

2. Presentare al MATTM e a ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, con specifico riferimento:
 - i. alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - ii. alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers - MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
 - iii. al divieto di non effettuare alcuna attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica, laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta e controfirmata dagli esperti di cui alla medesima prescrizione e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla prescrizione 4.

Durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione il proponente deve:

3. Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alla prescrizione numero 2, adottare comunque le

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'C.A.S.', 'F.P.', and others.]

seguenti procedure:

- a) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;
- b) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
- c) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
- d) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
- e) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.
- f) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame";
- g) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

Al termine del programma di ricerca:

4. Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
 - a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata, la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, incluse la diminuzione dell'intensità (power-down), l'avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
 - d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al MATTM di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni n. 1, 2 e 3.


Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al MATTM e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM.

5. Comunicare alla Sovrintendenza competente anomalie di segnali acustici che possano ricondurre all'eventuale presenza di resti o reperti di possibile rilievo archeologico;


Tutti gli oneri legati all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere sono a completo carico del Proponente.

L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, e 4 dovrà essere verificata dal MATTM.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)




Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)




Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)




Prof. Saverio Altieri




Prof. Vittorio Amadio



Dott. Renzo Baldoni



Dott. Gualtiero Bellomo




ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino



Dott. Andrea Borgia


ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

ASSENTE

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Giuseppe Chiriatti

ASSENTE


Arch. Laura Cobello

ASSENTE


Prof. Carlo Collivignarelli




Dott. Siro Corezzi



Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno



ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

.....

Ing. Chiara Di Mambro



ASSENTE

Ing. Francesco Di Mino


.....

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo

.....


Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto

.....

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini




ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi

.....

Ing. Despoina Karniadaki




ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari

.....

Arch. Sergio Lembo



ASSENTE

Arch. Salvatore Lo Nardo




ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

.....


Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE


Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti


Avv. Luigi Pelaggi




Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco




Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno




Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani

ASSENTE

Ing. Caterina Dibitonto


Arch. ~~Alessandro Maria Di Stefano~~

Dott. Davide Piccinin

Arch. Francesco Romano Manfredi
Selvaggi

Arch. Antonio Sorgi

ASSENTE



ASSENTE